

## TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1855

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DOTTOR GIOVANNI LANZA.

**SOMMARIO.** *Appello nominale — Omaggio — Seguito della discussione generale del progetto di legge per la soppressione di comunità religiose — Il relatore Cadorna C. continua il suo discorso in difesa del progetto — Relazione sul progetto di legge per facoltà alla divisione amministrativa di Torino di eccedere il limite dell'imposta pel 1855 — Presentazione di un progetto di legge del ministro dell'interno per facoltà alla divisione di Vercelli di contrarre un prestito, ed alle provincie di Vercelli e di Casale di eccedere il limite dell'imposta pel 1855 — Si riprende la discussione — Spiegazioni personali dei deputati De Viry, Pallavicini F., Della Margherita e Della Motta — Chiusura della discussione generale — Interpellanza del deputato Valerio sul progetto medesimo, e risposte del presidente del Consiglio.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** La Camera non essendo ancora in numero, si procederà all'appello nominale.

(*Risultano assenti i seguenti deputati*):

Agnès — Annoni — Ara — Arconati — Astengo — Avigdor — Avondo — Balbi — Berti — Bertoldi — Bersezio — Bezzi — Blanc — Bo — Bolmida — Boyl — Brignone — Brofferio — Brunati — Brunet — Buraggi — Buttini — Cabella — Cambieri — Campana — Canalis — Cantara — Carta — Casaretto — Cassinis — Cavour C. — Cavour G. — Chapperon — Chiò — Colli — Cornero — Correnti — Corsi — Costa di Beauregard — Cossato — Crosa — Debenedetti — Decastro — Deforesta — Delfino — Delitala — Demartinel — Depretis — Durando — Falqui-Pes — Fara — Farina M. — Ferraciu — Galvagno — Garibaldi — Gastinelli — Genina — Ghigliani — Gianoglio — Girod — Graffigna — Grixoni — Guglianetti — Guillet — Jacquier — La Marmora — Malan — Mantelli — Marassi — Mautino — Mellana — Menabrea — Mezzena — Miglietti — Moia — Mongellaz — Monticelli — Musso — Notta — Pescatore — Petitti — Pezzani — Polleri — Polto — Pugioni — Quaglia — Ravina — Riccardi C. — Riccardi E. — Ricci — Rocci — Rubin — Salmour — Sanguinetti — Sanna-Sanna — Sauli — Scano — Serra C. — Sineo — Somis — Spinola T. — Tecchio — Tola — Torelli — Tuveri — Valerio — Vicari — Vitelli — Zirio.

L'intendente generale della divisione amministrativa di Cuneo fa omaggio alla Camera di 14 esemplari degli atti del Consiglio provinciale e divisionale relativo al 1854.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DI COMUNITÀ RELIGIOSE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale del progetto di legge per la soppressione di alcune comunità religiose.

La parola continua all'onorevole relatore della Commissione.

**CADORNA C., relatore.** Nella seduta di ieri mi ingegnava di stabilire, con principii direttamente basati sopra le prescrizioni della natural legge e dedotti da quella fonte giuridica e suprema da cui emanano i due poteri spirituale e temporale, la separazione e l'indipendenza e la conseguente sovranità dei due poteri, non meno che i limiti entro i quali questa sovranità si può unicamente esercitare. Passando poscia all'applicazione di quei principii teorici e scientifici al presente progetto di legge, mi studiava del pari di dimostrare che gli oggetti ai quali esso progetto provvede erano compresi nella sfera di quelle attribuzioni che costituiscono la competenza del potere civile. Dopo ciò pregava la Camera di rivolgere la sua attenzione alle assurde conseguenze che derivano necessariamente e logicamente dal principio opposto a quello che ho professato, cioè dal principio della confusione dei due poteri, ed ho accennato a parecchie di coteste conseguenze inevitabili, sia per ciò che riguarda il Governo civile, che per quanto spetta al potere ecclesiastico, e soggiungeva che la storia antica ci somministra innumerevoli esempi di queste tristi conseguenze della confusione dei poteri. Mi proponevo infine di dimostrare che una prova evidente e recentissima delle assurde conseguenze del sistema della confusione dei poteri noi l'avevamo nei documenti che furono pubblicati per cura della Corte di Roma in occasione delle contestazioni che nacquero tra il nostro Governo e quella Corte.

Ora pertanto vi chieggo licenza di esporvi, come già ieri mi proponeva di fare, alcuni principii che sono contenuti in quel libro e che formano, a mio avviso, una quasi compiuta teoria delle relazioni tra l'una e l'altra podestà; teoria fondata sul principio della confusione e che presenta tutte quelle assurde conseguenze che dal principio della confusione debbono sempre e necessariamente derivare.

La Camera si persuaderà facilmente della necessità che mi ha costretto a compendiare e ridurre a principii certi e determinati ciò che si trova sparso in molte pagine di quel libro; però ebbi la cura d'indicare minutamente tutte le pagine, dalle quali ho desunto caduna delle massime da me nel detto compendio enunciate, e mi farò un debito di far sì che coteste indicazioni facciano parte del rendiconto ufficiale dei

dibattimenti della Camera, acciocchè ciascuno possa verificare l'esattezza del mio lavoro.

Nel libro che ho ora indicato e nelle note ufficiali e diplomatiche romane che nel medesimo si contengono, come pure nella relazione ufficiale che la precede, troviamo stabiliti ed applicati i seguenti principii intorno alla competenza delle podestà ecclesiastica e civile ed alle vicendevoli loro relazioni :

1. È feconda di perniciosissimi effetti una legge sulla stampa, la quale sottragga alla preventiva approvazione ecclesiastica i libri ed i giornali stampati nello Stato o provenienti dall'estero, ed i vescovi hanno diritto di reclamare contro un provvedimento il quale assoggetti le pubblicazioni che fanno come vescovi ad una Commissione governativa, quand'anche a questa Commissione andassero soggette le pubblicazioni di tutti gli altri cittadini (1).

2. Una legge che sancisca la libertà della stampa è, « e fu in Piemonte cagione di irrompere ogni giorno contro la religione e la morale con sfrenata licenza; » e la libertà della stampa (come risulta in complesso da più luoghi del detto libro) non è conciliabile colla religione cattolica, in uno Stato cattolico (2). (*Sensazione*)

3. I pastori della Chiesa hanno diritto di sorvegliare nelle Università ed in tutte le scuole sì pubbliche che private, per cagione dell'insegnamento religioso e morale, ed anzi funestissima è la nostra legge del 4 ottobre 1848, sull'istruzione pubblica, « ed ingiustissima perchè ha tolto ai vescovi quella autorità che da molti secoli avevano in moltissimi istituti relativi agli studi, per costituzioni pontificie e regie » (3).

4. « È conculcamento e violazione dei diritti dei sacri pastori » il rifiutare di pagare i professori di teologia dei seminari se non adottano i trattati dell'Università centrale, e se non sono ammessi i delegati del Governo all'ispezione delle scuole. Il Governo deve pagare; ma non può avervi veruna ingerenza (4).

5. È un gravame recato alla Chiesa l'aver tolta l'ingerenza dei vescovi nelle lauree dottorali, e surrogato alla formale professione di fede stabilita da Pio IV il simbolo apostolico (5).

6. Lo Stato non ha diritto di richiedere che le provvisori di Roma estranee alle materie della fede siano assoggettate al regio *exequatur*; che anzi questa pretesa « è un'ingiuria fatta alla Chiesa, un abuso della podestà laica, un atto nullo, condannato dalla suprema autorità della Chiesa. » (6) (*Rumori e risa*)

7. L'appello per abuso deve abolirsi (7).

8. Lo Stato deve tollerare nel suo territorio qualsivoglia associazione religiosa, che sia riconosciuta da Roma, e non ha diritto di escludere quelle che credesse nocive nè di immischiarsi senza dipendere da Roma. La soppressione « delle benemerite compagnie di Gesù e di san Paolo e delle dame del Sacro Cuore fu un'ingiuria alla Chiesa, un'arbitraria violenza, una misura odiosa ed ostile » (8). (*Oh! oh!*)

Le patenti del 16 marzo 1851, con cui il Re, come granmae-

stro dell'Ordine de' santi Maurizio e Lazzaro diede provvedimenti intorno all'Ordine medesimo, sono parimente una invasione ne' diritti della Chiesa (9).

9. I vescovi e parrochi che rifiutano l'obbedienza alle leggi civili (come quella portante l'abolizione del foro ecclesiastico per le materie civili o l'abolizione delle decime), che nella loro qualità spingono alla resistenza a queste leggi, fanno il loro dovere; essi fanno il loro dovere a negare i sacramenti anche in punto di morte ai ministri che proposero queste leggi, se non si ritrattano, e con ciò non usano delle armi spirituali a fine politico, che anzi i vescovi usano del loro diritto scomunicando in tal caso gli agenti del Governo che eseguono quelle leggi; che se il Governo allontana dallo Stato i vescovi e parrochi, che ciò fanno, egli si rende colpevole di immischiamento nella materia de' sacramenti.

È quindi degna di ogni approvazione la condotta dell'arcivescovo Frasoni, che fece negare i sacramenti al ministro Di Santa Rosa, e che fece la stessa minaccia a chi si trovasse in caso simile e non volesse rinnegare le leggi suddette chiamate *anticanoniche*. Esso è anzi un prelado « assai benemerito della Chiesa per avere tutelati i di lei diritti, è un arcivescovo ottimo, egregio, degno di ogni lode, ed uno dei più benemeriti pastori della Chiesa. » (*Esclamazioni e rumori nelle gallerie*) Perciò ben fece anche il vescovo di Sassari a disprezzare le dette leggi civili, a provocarne l'inosservanza ed a rifiutarsi di rendere conto del suo operato avanti ai tribunali laici.

Ed è parimente da approvarsi l'arcivescovo di Cagliari che scomunicò la Commissione governativa che eseguiva la legge sulle decime, ed è da riputarsi un illustre arcivescovo.

Il Governo poi che allontanò dallo Stato questi prelati che rifiutavano obbedienza a leggi civili e su materie civili (come quelle suaccennate) e che si servivano perciò delle armi spirituali a scopo politico, provocando alla disobbedienza ed alla rivolta, il Governo, diciamo, ciò facendo, « commise gravi e scandalose violenze, trattamenti e sfregi ingiuriosi, veri attentati, gravissima ingiuria alla Chiesa, vilipendio alla sacra autorità della santa sede ed alla dignità episcopale » (10). (*Oh! oh!*)

10. Il regolare la giurisdizione dei magistrati laici nelle materie civili quando vi sia interessata una persona ecclesiastica o beni inservienti alla Chiesa, non è di competenza della podestà laica.

Non è parimente ne' di lei diritti il fare arrestare nel di lei territorio i rei di delitti, se essi si rifugiano in luogo sacro.

Del pari il legislatore laico non ha diritto di abolire le leggi civili, colle quali si prescrivevano pene ai cittadini che non osservassero le feste.

Nulla di ciò può fare la podestà laica senza dipendere dalla Corte di Roma. (*Movimenti*)

La legge che a ciò provvede « è anticanonica, è il conculcamento de' più solenni concordati, è un'ingiuria all'autorità della Chiesa, un'invasione nella di lei giurisdizione » (11).

11. Il contratto civile del matrimonio è inseparabile dal sacramento. La legge civile non può regolare le condizioni del contratto, neppure lasciando libere le parti quanto al sacramento. Lo Stato deve ritenere che si possono o non si

(1) Allocuzione pontificia e Documenti. Ediz. ufficiale di Roma. pag. 1, n. 2.

(2) Eod. p. 4, n. 7.

(3) Eod. p. 4, n. 7 e 25, pag. 105 e 145, Documenti pag. 196 D.

(4) Pag. 16 n. 25.

(5) Pag. 5-pag. 145 D.

(6) Pag. 2 n. 3-pag. 6, n. 9-pag. 22, n. 31.

(7) Pag. 196 D.

(8) Pag. 5, n. 8-pag. 22, n. 31-pag. 58 D.-pag. 211 D.

(9) Pag. 15, n. 22.

(10) Pag. 7, n. 10-pag. 8, n. 12-pag. 10, n. 15-pag. 11, n. 15, pag. 73 D.-pag. 74 D.-pag. 77 D.-pag. 78 D.-pag. 97 D.-pag. 99 D.

(11) Pag. 8, n. 13-pag. 9, n. 14-pag. 13 D.-pag. 66 D.-pag. 68 D.-pag. 71 D.-pag. 138 D.

possono maritare e tenere siccome maritati quelli che la Chiesa riconosce per tali. Una legge che regoli il contratto civile è anticattolica (12).

12. Lo Stato non può fare una legge per regolare lo stato civile de' suoi membri senza prima mettersi in regola colla santa sede (13).

13. La podestà laica non ha autorità o giurisdizione sopra i beni ecclesiastici situati nel di lei territorio. Questi beni sono come una cosa sacra.

Quindi lo Stato non può disporre dei beni delle corporazioni religiose soppresses.

Perciò non può sopprimere le decime ecclesiastiche, neppure surrogando alle medesime altri valori.

Perciò non può limitare nè regolare la facoltà di acquistare beni, di accettare donazioni od eredità negli stabilimenti ecclesiastici, la quale facoltà è illimitatamente sacra. (*Movimenti*)

Così lo Stato non può, senza il consenso della Corte di Roma, stabilire una tassa sui beni ecclesiastici in surrogazione della tassa di successione, che essi non pagano, essendo posseduti da una manomorta.

Parimente i beni e caseggiati del clero non possono neppure essere assoggettati al pagamento dei tributi che sono pagati da tutti i proprietari laici, se non per espressa e benigna concessione della santa sede.

Lo stesso assenso è necessario perchè il Governo possa far pagare la tassa mobiliare alle corporazioni ecclesiastiche, e perchè possa esigere dalle persone ecclesiastiche la tassa personale che pagano tutti gli altri cittadini.

Tutti questi provvedimenti sono « invasioni della giurisdizione della Chiesa, violazioni della sacra sua proprietà e libertà, attentati alla sua autorità, oltraggi ed ingiurie, ecc. » (14).

14. Lo Stato non può permettere il pubblico esercizio dei culti non cattolici. L'erezione di una chiesa protestante permessa in Torino ed in Genova, « fu un memorando oltraggio arrecato alla Chiesa cattolica, essa ha sollevato l'indignazione dei fedeli, fu un atto lesivo alla Chiesa e tendente a ridurla nell'avvilimento » (15). (*Oh! oh!*)

15. I reali di Savoia sono ancora al presente vicari della santa sede per alcune terre facienti parte integrante dell'attuale territorio dello Stato, siccome provenienti da antichi feudi della santa sede; epperò il Piemonte è tuttora in debito di riconoscere annualmente questa dipendenza mediante la prestazione di un calice con patena d'oro (16). (*Risa*)

16. Il Parlamento non può statuire, senza dipendere dalla santa sede ed ottenere il consenso su veruna delle materie che siano state contemplate in concordati di qualsivoglia epoca (17).

17. Uno Stato non può darsi o ricevere uno Statuto costituzionale coll'effetto di assoggettare i beni e le persone ecclesiastiche alle leggi tutte dello Stato. L'eguaglianza di diritto non può essere applicata alle persone e proprietà ecclesiastiche.

Perciò, non ostante lo Statuto, deve continuare a sussistere

il privilegio del fòro ecclesiastico, e principalmente i vescovi per le materie criminali devono andare esenti affatto dalla giurisdizione laica del Governo sotto cui vivono.

Perciò vi debbono essere per gli ecclesiastici disposizioni penali diverse da quelle dei laici pei reati comuni e per le contravvenzioni di finanza.

Perciò le corporazioni religiose, le loro proprietà, i beni ecclesiastici sono affatto al di fuori dell'azione dello Statuto e delle leggi civili.

Perciò il Piemonte è in obbligo di rinvocare e di ritenere siccome non avvenute tutte le leggi che ha fatto dal 1848 in poi contro i suddetti principii, e di ritornare allo stato dei concordati per ricevere poi dalla santa sede quelle benigne concessioni (parziali però e limitate) che crederà di poter fare, senza del che la santa sede non può accostarsi ad alcuna trattativa, e neppure entrare in veruna questione relativa ad accordi (18). (*Susurro*)

18. Infine, un principio generalissimo li racchiude tutti, cioè: « la Chiesa è d'ordine superiore alle civili società; qualunque siano le riforme che uno Stato abbia creduto di dare alla sua legislazione civile, prevalgono però sempre alle medesime e devono ben rispettarsi in un regno cattolico le venerande leggi della Chiesa. » (Ciò senza distinzione di legge, e s'intende, non solo delle leggi sulla dottrina della fede, ma, qui in ispecie, di quelle che riguardano i privilegi delle persone e dei beni ecclesiastici, e tutte quelle altre che alla Chiesa, e per essa alla Corte di Roma, piacesse di fare.) « E qualunque fosse il diritto che potesse competere allo Stato suddetto, di costituirsi sotto nuove forme di civile amministrazione, non diminuisce però nè punto nè poco, rimpetto a tale diritto, il valore delle sanzioni canoniche e dei concordati. »

Oltre a questa soggezione poi, nella materia legislativa, la Corte di Roma propone, fra le altre cose, che il Governo concorrerà, sulla richiesta dei vescovi, coi mezzi propri della sua autorità a sostenere le disposizioni che gli stessi vescovi daranno a norma dei sacri canoni per tutelare la religione ed evitare tutto ciò che potrebbe esserle contrario (19).

19. Nel Piemonte, che non ha seguito questi principii, nel quale « si fomentavano nel popolo replicati tumulti contro gli ecclesiastici (20), il cui Governo fece uno sfregio impudente alla santa sede col chiamarla, colle trattative, a cooperazione di uno spoglio » (21), nel Piemonte, per tutti i suddetti attentati, « fu sentito un fremito di esecrazione dai fedeli del regno... ed anzi il Governo, volendo calmare alla meglio l'indignazione e lo scandalo eccitatosi per la sua condotta, mandò presso il santo Padre un inviato » (22). (Il cavaliere Pinelli.) (*Movimenti nelle gallerie*)

Io non farò i commenti a questi principii, i quali costituiscono un'intera teoria, come già diceva, e che sono così chiari ed espliciti, che parlano da sè assai più manifestamente di quello che io potessi farlo anche commentandoli. Dirò solo che fa veramente meraviglia il vedere che da Roma ci si mandi la notizia che il Piemonte fu indignato per la legge sul fòro ecclesiastico e pei fatti che avvennero nell'epoca malau-

(12) Pag. 24, n. 33-pag. 162, 163 D.-pag. 169 D.-pag. 180 D.

(13) Pag. 170 D.

(14) Pag. 5, n. 8.-p. 11, n. 15-p. 15 n. 22-p. 17, n. 25-p. 22, n. 31-p. 58 e 59 D.-p. 66 D.-p. 145 D.-p. 212 D.-p. 214 D. p. 215, 216 e 217 D.

(15) Pag. 22, n. 31-p. 212 D.

(16) Pag. 14, n. 22.

(17) Pag. 11, n. 16-p. 19, n. 28-p. 66 D.

(18) Pag. 4, n. 25-p. 18, n. 27-p. 20, n. 29-p. 25, n. 34-p. 32 D.-p. 58 e 59 D.-p. 70 D.-p. 71 D.-p. 87 D.-p. 99 D.-p. 100 D.-p. 106 D.-p. 108 D.-p. 129 D.-p. 136 D.-p. 138 D.-p. 141 D.-p. 143 D.-p. 144 D.-p. 249 D.-p. 251 D.

(19) Pag. 4, n. 5-p. 32 D.-p. 72 D.-p. 87 D.-p. 196 D.

(20) Pag. 13, n. 19.

(21) Pag. 31, n. 43.

(22) Pag. 12, n. 17 e 18.

gurata della morte del ministro Di Santa Rosa. Noi vediamo che i forestieri che vengono in Torino, tra gli altri monumenti, vanno a visitarne uno che porta inscritto il nome della massima parte dei municipi del nostro Stato, i quali hanno voluto con ciò manifestare un sentimento opposto a quello che ora la Corte di Roma allega che abbia provato la popolazione. (Riso) E chi ignora fra di noi quali siano stati i sentimenti d'indignazione di tutta la popolazione di questa città contro l'arcivescovo Frasoni e contro il parroco di San Carlo pei lorc fatti in occasione della malattia, della morte e dei funerali dell'illustre ministro Di Santa Rosa? Vegga ora la Camera come si osi lanciare nel paese accuse le quali tutti sanno essere insussistenti e contrarie al vero.

Noi riconosciamo che la Corte di Roma, nello stabilire i principii contenuti nel suo volume, fu logica; i principii a cui ho poc'anzi accennato sono la conseguenza inevitabile del sistema della confusione; l'errore non sta nella deduzione, ma bensì nel principio fondamentale e creativo di tutte ceste conseguenze.

L'attuale discussione ed il suo soggetto non riguardano soltanto il nostro paese, ma concernono del pari a tutti i Governi civili d'Europa. Non è quindi maraviglia se ora vediamo la stampa della Francia, dell'Inghilterra, della Germania occuparsi seriamente di queste nostre discussioni. Quei paesi ben iscorgono che i principii che qui ora si discutono non riguardano solo una questione tra il Piemonte e la santa sede, ma bensì le relazioni di tutti i Governi civili d'Europa, di tutti i Governi civili colla religione e col potere di Roma. Dico pertanto che il sistema della confusione, che con ragionamenti ho ribattuto e dimostrato inammissibile, ha funestissime conseguenze.

Riassumendo il mio discorso per ciò che riguarda la questione di competenza, dico che, risalendo alla fonte costitutiva delle due potestà, deve necessariamente stabilirsi ed ammettersi che le due potestà sono separate, indipendenti e sovrane pel loro scopo, pel loro oggetto e pei loro mezzi, e che tutti gli oggetti, ai quali provvede la presente legge, cadono appunto, in seguito alle date dimostrazioni, nel dominio della legge civile, e che conseguentemente la legge che ora proponiamo è pienamente nel dominio del potere civile.

Il negare la separazione è negare assolutamente la sovranità; lo ammettere un cumulo nell'esercizio delle funzioni di questi due poteri sopra lo stesso oggetto è ugualmente negare la loro sovranità.

In questa separazione è la libertà e l'indipendenza della Chiesa; in essa è la libertà e l'indipendenza dello Stato. Il presente progetto, che rimane nei limiti che ora ho indicato, non può conseguentemente andare soggetto alle accuse alle quali è stato fatto segno rispetto alla questione di competenza.

Debbo ora ragionare della principale obbiezione che, contro il progetto di legge, fu derivata dall'articolo 1 dello Statuto. Non potendosi, secondo che io credo, stabilire la competenza del potere ecclesiastico sopra le cose che formano il soggetto della presente legge, nè derivarla dalla sorgente giuridica di cotesto potere, si è fatto appello allo Statuto affine di dimostrare che, quanto meno, a termini delle stesse nostre leggi civili statutarie, il potere civile non poteva disporre, siccome ora fa nel progetto di legge che è in discussione, intorno alle cose che nel medesimo si contengono. Si è citato a tal fine l'articolo 1 dello Statuto, il quale stabilisce che la religione cattolica è la religione dello Stato, e se ne è inferito che conseguentemente lo Stato deve rispettare tutte le leggi della Chiesa.

Ognuno vede di leggieri, senza neppure entrare nell'esame

dell'articolo 1 dello Statuto, che le conseguenze, a cui condurrebbe cotesto ragionamento, sono di loro natura assolutamente inammissibili, perchè basterebbe, secondo un tale ragionamento, che la Chiesa facesse una legge sopra qualsivoglia oggetto, perchè la legge civile divenisse incompetente per l'oggetto medesimo, essendochè, a termini dell'articolo 1 dello Statuto, la sola esistenza di una tal legge, emanata dalla podestà ecclesiastica, obbligherebbe il potere civile a rispettarla.

Tale è la conseguenza necessaria dell'interpretazione che si dà all'articolo 1 dello Statuto, perchè, dal momento che l'azione ecclesiastica fosse riputata prevalente in forza di questo articolo, non sarebbe più lecito al potere laico di indagare in quale oggetto quest'azione siasi esercitata, ma dovrebbero unicamente vedere se la legge ecclesiastica sopra un tale oggetto esista.

Ciò posto, che ne avverrebbe? Noi vedremmo risuscitate in poco tempo tutte le disposizioni delle antiche leggi ecclesiastiche, le quali si trovano sparse nei canoni della Chiesa e nelle costituzioni pontificie; noi vedremmo nuovamente sorgere le leggi ecclesiastiche che hanno consacrato le immunità reali, personali e locali; noi vedremmo risorgere tutte quelle disposizioni ecclesiastiche, nelle quali si stabiliva l'obbligo dei Governi di concorrere a proteggere, anche colla forza, la religione; noi vedremmo nuovamente risorgere quelle leggi che stabilivano doversi perseguire gli eretici, quei divieti pei quali si stabiliva non doversi concedere agli acattolici l'uso dei diritti civili, e sancito l'obbligo nel Governo secolare di prestare il proprio braccio e la forza materiale a richiesta del potere ecclesiastico per l'esecuzione delle volontà del potere stesso. A queste e ad altre simili conseguenze ci condurrebbe l'interpretazione dello Statuto che ora noi combattiamo; e diciamo che vi ci condurrebbe necessariamente, appunto per ciò che or ora osservammo, cioè perchè non sarebbe lecito al potere civile il fare una questione di competenza che egli non potrebbe decidere, e che non potrebbe essere decisa che dal potere ecclesiastico, dal momento che la legge fosse da lui emanata. Da ciò scorge la Camera che, ammessa quest'interpretazione, noi dovremmo, in grazia dello Statuto, ritornare felicemente nel medio evo.

Ma è egli poi vero che l'articolo 1 dello Statuto dia almeno un appiglio ad una tale interpretazione? Esaminiamo questo articolo, vediamo come suoni il di lui senso naturale e letterale, ed ogni dubbietà sarà allontanata, e l'avversaria interpretazione sarà con ciò solo confutata.

L'articolo 1 dello Statuto dichiara che la religione cattolica è la religione dello Stato. Qual è la naturale conseguenza di una tale prescrizione? È che lo Stato in materia di religione dev'essere cattolico. In verità io non comprendo come dalla prescrizione che lo Stato debba essere cattolico si possa inferire che nelle cose laiche egli non possa, come potere sovrano, provvedere, imperocchè la religione non ha nulla a che fare colle cose laiche.

Ora, siccome lo Statuto stabilisce unicamente che lo Stato debba essere cattolico, e siccome la qualità di cattolico viene unicamente da quegli elementi che costituiscono la religione cattolica, così è evidente che da quest'articolo dello Statuto non si potrà mai trarre conseguenza alcuna per la quale si venga a togliere al potere civile quella naturale potestà che gli compete sulle cose temporali delle quali quest'articolo non fa alcuna parola.

Distinguiamo adunque le competenze; nelle cose che sono appartenenti alla religione, ammettiamo che il Governo deve mostrarsi cattolico. Di ciò hanno già ragionato altri oratori

come appunto per ciò nelle funzioni sacre ed in molte simili circostanze ed oggetti il Governo debba mostrarsi ed essere cattolico. Inoltre lo Stato mostra di essere cattolico ed eseguisce l'articolo 1 dello Statuto colla protezione che accorda (e, per quanto io penso, troppo largamente per l'interesse della religione stessa) alla religione cattolica; ma il pretendere che questa protezione vada sino al punto di togliere al Governo il potere naturale che ha di esercitarsi e di esplicarsi, come Governo civile, sulle cose che sono di competenza del medesimo è tale enormezza che ci pare persino incredibile che essa sia affermata all'appoggio dello Statuto che consacra le nostre libertà. Per tal modo si invocherebbe lo Statuto per ristabilire la teocrazia ed un nuovo genere di servitù che lo stesso nostro Governo civile, neppure sotto le forme assolute, non ha mai subito.

Dico adunque che, ove l'articolo primo dello Statuto s'intenda come letteralmente suona nel suo senso naturale, esso non si riferisce che alle cose religiose, e che perciò è assolutamente impossibile l'applicarlo nel senso che è invocato dagli onorevoli nostri oppositori, cioè nel senso di limitare la podestà civile nell'esercizio delle naturali e laiche sue attribuzioni.

E qui debbo pure rispondere ad una oggezione dell'onorevole deputato Genina, il quale disse potere essere uno Stato in due o tre diverse relazioni rispetto alla religione. Egli disse che uno Stato può essere ed ostile alla religione od indifferente per la medesima o protettore della religione stessa, e soggiunse noi non poterci considerare posti colla religione in relazione di assoluta indifferenza; a petto dell'articolo primo dello Statuto doverci per l'opposto considerare siccome debitori di una protezione alla medesima in dipendenza dell'articolo stesso.

Io non mi farò ad esaminare ora l'assoluta verità di una tale allegazione, nè i limiti fino ai quali essa si potrebbe trarre. Ed accettandola ipoteticamente, domando all'onorevole deputato Genina: chi sarà giudice di questa protezione e della misura di essa?

Non dubito di affermare, colla scorta di quegli stessi principii che egli stesso adduceva nel suo ragionamento, che niun altro può decidere della misura di questa protezione che il Governo civile.

Ciò posto, la questione diventa assolutamente inutile fra noi. Dappoichè nel fatto la religione è protetta nello Stato, resterà solo a determinarsi la misura di questa protezione. Ora nella presente circostanza evvi questione se si debba o non si debba conservare la personalità civile di alcune comunità ecclesiastiche, e quindi la questione non sarà mai una questione di competenza, ma unicamente una questione di fatto, una questione di apprezzamento.

Ogni cosa si ridurrà a vedere se nell'interesse della società civile sia conveniente sopprimere queste comunità, se questo genere di protezione si possa o no accordare alla Chiesa dalla società civile in vista delle conseguenze di questo genere di protezione. Pertanto l'articolo primo dello Statuto mi pare non avere veruna influenza sopra questa questione sollevata dall'onorevole deputato Genina.

Potrei citare altre disposizioni dello Statuto le quali escludono assolutamente quella interpretazione dell'articolo primo che fin qui ho combattuta. Ma reputo affatto inutile l'addurre altre ragioni per stabilire al cospetto di questa Camera che lo Statuto non volle introdurre nel Piemonte il Governo teocratico alla metà del secolo XIX. Dico pertanto che le disposizioni statutarie citate dagli onorevoli nostri oppositori rispetto alla questione di competenza, non contrastano alle teorie da noi stabilite nè al presente progetto di legge.

Esaminata la questione rispetto allo Statuto, mi conceda la Camera che le presenti alcune considerazioni rispetto ai concordati.

Anche i concordati furono argomento per cui molti degli onorevoli oppositori alla presente legge riputassero incompetente la podestà civile nelle materie che nella legge stessa si contemplano. Essi ci accusarono di aver fatto senza il concorso della Corte di Roma, che giudicano assolutamente necessario: essi ci hanno incolpati di contravvenire alla storia del nostro paese e di violare quelle massime che il nostro Governo aveva sempre professate nelle sue relazioni colla Corte romana.

Io non intendo di sollevare di nuovo la questione della revocabilità od irrevocabilità dei concordati; essa fu già ampiamente discussa allorchè il Parlamento votò la legge relativa al foro ecclesiastico, e venne lungamente trattata anche nel corso della presente discussione, perlochè non credo di potere in essa portare maggiore luce.

A mio parere, tutta la questione si riduce a questo principio che, ove un concordato si riputasse per sua natura irrevocabile senza il concorso dei due poteri, uopo sarebbe supporre che con esso ambidue i poteri avessero abdicato la propria autorità sovrana sopra quella parte ecclesiastica che fosse naturalmente nella sua competenza, il che non si può ammettere, non avendo i reggitori delle due società la facoltà di fare una tale abdicazione.

Passo pertanto ad esaminare le pretese che si accampano, e per le quali si vorrebbe che il Governo avesse fatto anzitutto un concordato colla Corte di Roma.

Ma domando: questo concordato si pretende egli per giustizia, per convenienza, per nostra utilità?

Se il concordato si domandasse *per giustizia*, io risponderci che, dal momento che i due poteri sono fra di loro indipendenti e dal punto che la legge della quale ragioniamo provvede soltanto ad oggetti che sono compresi nella competenza del potere civile, nessun principio di giustizia o di necessità morale poteva obbligare il Governo a fare un concordato colla Corte di Roma prima di presentare il presente progetto di legge. Dico pertanto che *per giustizia* un concordato non si potrebbe pretendere.

Questo concordato si domanda egli per semplice *convenienza*? Io comprendo, o signori, le ragioni di convenienza tra i privati, e le comprendo talvolta anche fra le nazioni; ma non comprendo come, allorchando si eccitano questioni di giurisdizione fra l'uno e l'altro potere, allorchando uno di questi nega all'altro la facoltà di provvedere sopra oggetti sui quali quest'altro potere crede di avere suprema autorità, esso, per ragioni di convenienza, possa essere costretto ad aderire a tale richiesta ed a subire un accordo il quale sarebbe una compiuta e manifesta ricognizione della propria dipendenza.

Dico perciò che nel presente caso, dal punto che la Corte di Roma aveva sollevato la pretesa che non potesse il Governo civile provvedere su questa materia senza dipendere da lei, non si doveva più trattare, imperocchè da quel punto era eccitata una questione di giurisdizione, da quel punto era nato un conflitto e non era nella facoltà del Governo il rinunziare ad un potere che non è suo e che gli è solamente confidato per custodirlo ed esercitarlo lealmente e compiutamente. Dico adunque che, non solo la convenienza non richiedeva che si facesse un concordato, ma che, al punto a cui erano giunte le cose, esigeva che il concordato più non si facesse e che si interrompesse qualsivoglia trattativa.

Che se ragioni di convenienza si possono addurre in questa questione, esse si possono addurre soltanto per provare

non essere conveniente che un potere muova pretese, le quali hanno per iscopo di invadere le competenze di un altro potere; ma questa taccia non riguarderebbe, nel presente caso, il potere civile.

Che se si domandasse il concordato per ragioni di utilità relativamente al Piemonte, a me basta accennare ai risultati delle trattative del nostro Governo colla Corte di Roma; io domando se vi poteva essere utilità dal punto che la stessa possibilità di un accordo era esclusa.

La Camera riconosce dal libro pubblicato dalla Corte di Roma che sostanzialmente la questione venne portata a questo punto, cioè che anzitutto od in un preambolo del concordato od in una nota separata riconoscesse il nostro Governo la piena e compiuta efficacia di tutti i concordati esistiti tra il Piemonte e la santa sede, non ostante le leggi fatte dopo il 1848, che a quei concordati non sono conformi. Ciò equivaleva evidentemente a pretendere dal Piemonte che fossero rievocate, annullate e ritenute siccome non avvenute tutte quelle leggi che costituzionalmente erano state fatte dopo il 1848 e che non si trovassero in perfetto accordo coi concordati.

Ben è vero che la Corte di Roma mostrava che dopo di ciò sarebbe stata disposta a fare benignamente qualche concessione, ma ritenga anzitutto la Camera che dalle proposte di quella Corte risulterebbe che le concessioni sarebbero state esse stesse assai minori di ciò che già si conteneva nelle leggi che il Parlamento sardo aveva sancite.

Si noti inoltre che anche ciò non si poteva conseguire, se non a costo dell'abdicazione del proprio decoro, a costo della revoca delle leggi sancite, a costo dell'abdicazione compiuta della propria sovranità.

Ora io domando: a petto di fatti di tale natura, a petto delle teorie che risultano dal libro che ci è stato distribuito e di cui feci una breve analisi, io domando, un concordato può egli domandarsi o sperarsi sul serio? Io so bene che sarebbe possibile ottenere un concordato dalla Corte di Roma, ma credo del pari che ciò non sarà mai possibile fin quando sederanno su quegli scranni (*Indicando il banco dei ministri*) uomini i quali appartengano ad una frazione qualsivoglia di questa Camera, perchè noi tutti abbiamo giurato lo Statuto. *Bravo! Bene!*)

Si dice che noi abbiamo rinnegata la nostra storia, e si è citato un infinito numero di concordati che il Governo piemontese ha fatti colla Corte di Roma, e si sono indicate molte concessioni che col mezzo di questi concordati si sono ottenute.

Per questo rispetto d'uopo è apprezzare gli elementi nei quali ora viviamo e quelli in cui si trovavano i Governi che fecero quei concordati. Diciamo pertanto che quei concordati furono il frutto della necessità dei tempi ed inoltre di ragioni a noi particolari di utilità per altre cause estrinseche; ma affermiamo ad un tempo che la questione di competenza ed il principio della indipendenza furono sempre dai nostri maggiori, fin dai più antichi tempi, riservati e mantenuti illlesi ed intatti, anche nel mentre stesso che si facevano i concordati.

Niuno ignora come la santità della Chiesa primitiva avesse fatto crescere immensamente la potenza morale di Roma e come da questa venisse originata la sua influenza ed autorità di fatto anche nelle cose temporali. Fu un tempo in cui Roma era divenuta il centro politico di tutta Europa; colà si dispensavano persino i troni e si scioglievano i popoli dall'obbedienza ai loro principi. A forza di concessioni di diritti temporali fatte alla Chiesa, i principi si trovarono pressochè esautorati. Allora si pensò a ritornare sul terreno della pro-

pria competenza e si sentì il bisogno di riconquistare i propri diritti, ma l'assunto era difficile assai. Vi si opponeva la potenza che Roma aveva acquistata e che gli stessi Governi civili erano concorsi ad accrescere immensamente; vi si opponeva l'influenza che in quei tempi essi esercitavano sopra le popolazioni. Dovettero perciò i principi fare senno ed atto di ossequio per necessità, e domandare spesso a Roma, per grazia, ciò che era loro dovuto per giustizia e siccome attributo essenziale della loro sovranità. Si videro allora i principi supplicare i pontefici affinchè fosse loro concessa la facoltà di imporre i tributi sopra quei beni che costituivano parte integrante del territorio dei principi medesimi; si videro quei principi domandare ai pontefici che cessasse l'uso pel quale i cittadini di un regno erano citati fuori del loro territorio ed innanzi a tribunali esteri indipendenti dall'autorità di quel principe nel cui territorio essi vivevano; si videro supplichevoli i principi domandare che fosse loro permesso di esercitare la giustizia punitiva anche sopra quegli scellerati i quali, avendo contravvenuto ad ogni sorta di leggi ed essendo coperti di reati, si rifuggissero all'ombra di una chiesa; si videro infine i principi domandare per grazia che cessassero le curie ecclesiastiche dal tenere, sul territorio dei principi stessi, bargelli e carceri per l'esecuzione delle leggi ecclesiastiche, nè potere conseguire un tale intento che colla condizione che lo stesso potere laico obbligasse il proprio braccio in servizio del potere ecclesiastico, sottomettendosi ad eseguire ed a fare eseguire i comandi della podestà ecclesiastica, acciocchè essa non avesse più il bisogno di mantenere le carceri ed i birri. Ecco, signori, quali furono le conseguenze della potenza di Roma ed a qual segno erano ridotti i principi. Ora fate le meraviglie se essi dovevano necessariamente e sovente ricorrere al sistema dei concordati. Fu dunque ragione dei concordati la potenza pontificale, l'abdicazione fatta dai potenti laici della loro potestà e lo stato della civiltà di quei tempi.

Il Piemonte ebbe inoltre talvolta particolari ragioni per trattare colla Corte di Roma. Come io notava, Roma fu un tempo il centro politico dell'Europa; epperò l'influenza di Roma nelle cose politiche era potentissima. Noi sapemmo talvolta giovarci della medesima a nostro vantaggio, e la storia ce ne dà più esempi; non è quindi meraviglia se, come lo dimostrano parecchi documenti che vi potrei citare, il Governo piemontese talvolta fu alquanto largo colla Corte di Roma nei concordati per conseguire altri vantaggi che realmente egli ha poi ottenuti. Ma nel mentre che ciò si faceva in quei tempi, il Governo del Piemonte ha egli forse mai permesso che quegli atti potessero essere considerati come atti di necessaria dipendenza dalla Corte di Roma? No, o signori, egli fu sempre assai sollecito di far constare che quegli atti egli faceva per utilità propria, per convenienza e non per necessità, ed abbiamo prove eloquentissime dalle quali è apertamente dimostrato che, nel mentre stesso che il Governo del Piemonte faceva concordati colla Corte di Roma, manteneva nettamente la propria indipendenza, ed espressamente la dichiarava.

A questo riguardo è innanzitutto a ritenersi che quasi tutti i concordati furono preceduti da provvedimenti dati dal Governo con potestà propria, indipendentemente dalla Corte di Roma su quelle materie, nelle quali, pretendendo dipoi la Corte di Roma di esercitare un'autorità, ne nacque il conflitto.

Quelle lotte incominciarono quasi sempre da un provvedimento dato dal Governo laico per propria autorità. Senza andare molto lontani, troveremo gli esempi di ciò nelle questioni relative al collettamento dei beni ecclesiastici, che ebbero

luogo nel passato secolo, e nelle altre che si riferivano al regio *exequatur*, nelle quali, prima che nascesse alcuna trattativa colla Corte di Roma, non che alcun concordato, emanarono provvedimenti della podestà civile, coi quali essa aveva usato in modo affatto indipendente dei propri diritti.

Trattandosi di un fatto di molta importanza, in una discussione la cui mi propongo di stabilire che, non ostante il sistema dei concordati, il Governo piemontese non ha mai fatta abdicazione del principio d'indipendenza, e che anzi ha sempre messa molta importanza a che questo principio fosse conservato esplicitamente illeso, io addurrò parecchi documenti che attestano e giustificano questa mia asserzione.

La Regina Maria Cristina scriveva al suo inviato a Roma il 25 luglio 1645:

« Abbiamo di nuovo fatto congregare il Senato e molti altri ministri togati, e sono tutti di parere che non si possa più a meno di rimediare agli abusi degli ecclesiastici, e che non vi sia dubbio alcuno nell'obbligazione che hanno di concorrere nei carichi pei beni cadastrati. Questo parere è stato consegnato al Consiglio di Stato con ferma risoluzione di dar mano all'opera. Abbiamo però voluto, prima di darvi principio, dare a S. S. questa prova della nostra osservanza, e ricercare ancora con quest'altro esperimento dalla sua bontà paterna non meno che dalla sua giustizia quel rimedio che più non si può differire che del tempo della risposta che voi farete a questo dispaccio dopo avuta l'udienza di S. S., dalla quale però la prenderete quanto prima per esporle questa nostra sforzata risoluzione » (23).

Vittorio Amedeo II in alcune norme direttive date ai suoi ministri scriveva: « Le due podestà ecclesiastica e secolare provengono egualmente dall'autorità di Dio, cioè alla Chiesa ed alli principi, all'una per lo spirituale, all'altra pel temporale, e questa sola resta subordinata all'altra nel puro spirituale » (24).

Il Duca Vittorio Amedeo scriveva poi in un suo dispaccio dell'8 novembre 1689 al conte Degubernatis a Roma: « Il Senato, esaminata l'origine degli inconvenienti espostigli, è entrato in sentimento di fare un decreto col quale si proibisce di accettare superiori stranieri, mentre in questo caso si conoscono essere l'origine dei suddetti inconvenienti. La provvisione è giuridica, e quando non si voglia fondare sopra i privilegi speciali di questa real Casa, si sostiene sodamente sopra le basi della ragion comune » (25).

In una lettera di monsignor Sardini, incaricato d'affari della S. Sede, scritta il 10 marzo 1703 al cardinale Barberini a Roma, leggesi quanto segue intorno ad un abboccamento tra il duca ed il padre Valle, assai affetto alla Corte di Roma, sul punto della collettazione dei beni ecclesiastici:

« Mi confidò che, avendogliene parlato Sua Altezza Reale tempo fa, si trovò molto imbarazzato nel rispondere a questo esempio (quello di Venezia) ed a quello dello Stato ecclesiastico, perchè, avendoli detto che il papa tacitamente disapprovava se stesso pei bisogni del suo principato, gli rispose Sua Altezza Reale: « degnisi dunque di usare di una tale dispensa anche con noi che abbiamo eguale e forse maggior bisogno, » in che gli chiuse la bocca e si restrinse nel più forte della giurisdizione, sopra di che gli disse Sua Altezza che si faceva rendere giustizia dal suo Senato, non trovandola altrove. Onde egli (il padre Valle) credeva che convenisse adeguarsi ad una propria tolleranza per non vedere queste chiese soggette ad

una qualche legge che fosse loro più gravosa, come quella che hanno praticato e si pratica in Venezia » (26).

In un'altra lettera dello stesso duca al cardinale Barberini del 5 ottobre 1705 leggiamo: « Quanto si è da essi (dai nostri magistrati) operato, solo è stato per mantenere coi termini di pura ragione i dritti che appartengono al Governo di questo principato. Più volte si è procurato di ricevere di costà per grazia quello che sono persuaso doversi per giustizia. L'essere stato questo o differito o negato ha prodotto la necessità nei magistrati di valersi dei mezzi necessari e soliti usarsi per la preservazione della podestà che Dio ne ha data, ecc. » (27).

Troviamo poi quanto segue nel preambolo di una Carta reale del 16 febbraio 1762, diretta al magistrato della reale udienza: « Presumo pertanto nella più seria considerazione questa materia (delle immunità) che per più secoli è stata il soggetto di controversie e disturbi tra le curie ecclesiastiche e secolari, e si da vicino interessa il servizio di Dio, come la giustizia dovuta ai sudditi e la loro tranquillità. E, sebbene coi mezzi che abbiamo alla mano potessimo apportarvi il convenevole rimedio e svellere il male dalle radici, prevalendo tuttavolta in noi l'amor della pace e il desiderio di prevenire ogni qualunque incidente tra le diverse giurisdizioni, anzi di cementare vieppiù la buona armonia fra il Sacerdozio e l'Impero, ci determinammo a intraprenderè quella strada che con l'unione delle due podestà riuscisse più soave insieme ed efficace » (28).

Vede la Camera che, nel mentre stesso che si era fatto un concordato, il potere civile che lo aveva fatto dichiara che se avesse voluto aveva mezzi propri per ottenere ciò che ha ottenuto col concordato.

Leggerò ora una lettera del Re al papa, dell'ottobre 1726:

« Dopo le difficoltà e d'ugui, che per lo spazio di più di 18 mesi sono stati continuamente eccitati da chi, per fini privati, era impegnato a frastornare le buone intenzioni di Vostra Santità e deludere le nostre, non potendo più aggiungere alle parti che per tanto tempo abbiamo inutilmente fatte, non possiamo dispensarci di richiamare il marchese d'Ormea.

« E riguardando però sempre per oggetto principale, preferibile ad ogni altro, il vero bene spirituale delle anime e delle chiese, che ridonda dall'aver esse i loro pastori, continuiamo a porgere a Vostra Santità le stesse rispettose rappresentazioni ed istanze.

« Il nostro ministro, non essendo quello che abbia voluto confondere e mettere in confronto la materia veramente spirituale con le altre che non sono di così alta conseguenza e stima, e molto meno che abbia ridotto le cose a lasciare adietro la prima per promuovere di preferenza le altre, siamo necessitati di rimettere con tranquillità il tutto alla divina Provvidenza, conservando sempre costante la nostra fiducia nella somma rettitudine e paterno animo della Santità Vostra, e la nostra buona volontà, per quei tempi e mezzi che piacerà a Dio di disporre, procurando frattanto col suo aiuto di adempiere alle parti del principato da esso commessoci » (29).

Ed in un'altra lettera del Re al papa del 14 ottobre 1732, si legge:

« Ed in ciò il nostro rinascimento è tanto più vivo ed intenso, quantochè essendosi resa pubblica la storia della nostra causa, ed essendocene risultato quel frutto e quel contento, di cui giammai non abbiamo dubitato, nè dubitar potevamo,

(26) Boggio, V. 2 pag. 189.

(27) Boggio, V. 2 pag. 234.

(28) Boggio, V. 2 pag. 295.

(29) Relazione storica delle vertenze colla Corte di Roma pag. 37, documenti.

(23) Boggio, V. 1 pag. 45.

(24) Boggio, V. 1 pag. 57.

(25) Boggio, V. 1 pag. 69.

di essere comparsa agli occhi del mondo giustificata universalmente, Vostra Santità solamente, a cui singolarmente procurai di palesarla, non ne sia bene informata; onde l'impegno che abbiamo per la nostra decenza, e per la nostra difesa di sostenerla, per conservare alle nostre chiese, alla nostra dignità ed agli Stati nostri quello che ci si deve, essendo da tutti rimirato come necessario e giusto, la Santità Vostra, nella cui rettitudine e grandezza d'animo, più che in altri, riposta avevamo la nostra filiale fiducia, appreso lo abbia come ingiusto ed inofficioso. »

E soggiungeva :

« E poi Vostra Santità può ben riflettere se le materie delle quali si tratta, essendo pure ispezioni di quella podestà che si raggira circa cose umane, civili e temporali, attributi di giurisdizione, che negli altri paesi o hanno un uso coerente al nostro, o alle curie ecclesiastiche anche molto meno favorevole, e sono però di paesi cattolici, e con codesta Corte in perfetta corrispondenza uniti, potevano solamente in riguardo nostro tanto sinistramente rimirarsi e con quel sacro culto confondersi che nei primi e più puri secoli della Chiesa, senza l'accompagnamento di tanta autorità, nelle cose del secolo si è così santamente istituito, accresciuto ed illustrato.

« Ci consoliamo però che in queste circostanze non può pericolare il divio culto, e solamente ciò temere potremmo quando ritornassero quei tempi nei quali le nostre povere chiese avessero per trent'anni a sospirare vedove li loro pastori (vede la Camera qual pace si godesse nel tempo dei concordati), ma speriamo che Dio noi permetterà, e che Vostra Santità conoscendone le gravi conseguenze, vorrà colla sua gran pietà allontanare da esse un sì gran male, che alli ministri suoi non farà forse la stessa impressione; peraltro possiamo, per nostra consolazione, assicurare Vostra Santità che la colpa non sarà giammai nostra.

« E quindi potevasi ancora la S. V. risparmiare la cura di farci presente l'esempio di quei principi, che, come ella dice, avendo dispreziato la dignità della Chiesa, e violati li sagri diritti si sono con questo mezzo aperta la strada ai vantaggi del secolo, imperocchè non avrà certamente la S. V. riavvenuto alcuno di questi esempi nella genealogia della nostra reale prosapia. »

E verso il fine della lettera noi leggiamo questo significante periodo: « Eppertanto V. S. avrà campo di prendere in un paterno riflesso la nostra moderazione, la quale aspetta ancora dalla rettitudine della Santità Vostra questa giustizia, che avremmo potuto renderci noi stessi, dopochè la durezza di codesta sua Camera ha tanto stancata la nostra sofferenza » (30). (Sensazione)

Dalle cose che ho fin qui dette la Camera scorderà di leggersi come, non ostante che il Governo piemontese per lo passato facesse molti concordati, si possa tuttavia saldamente affermare che con essi egli, non solo non ha mai inteso di crederci obbligato a farli, e che li ha fatti per sola utilità propria, ma che nel mentre stesso che li faceva, dichiarava appartenere alla propria podestà l'autorità di provvedere nelle materie dei concordati senza dipendere dalla Corte di Roma.

Ma, diciamo di più: alcune volte nel trattare colla Corte di Roma si spinse l'accortezza ad evitare che fossero vulnerati i principii di indipendenza sino a contrastare sulla forma colla quale il concordato si dovesse fare.

Ricorda la Camera le lunghe trattative che ebbero luogo tra

la Corte del Piemonte e la Corte di Roma con Benedetto XIV; queste trattative condussero finalmente ad un accordo.

Trattavasi di determinare il modo con cui esse sarebbero ridotte in iscritto; la Corte di Roma voleva che si facesse un concordato, il Governo vi si rifiutava, e volle che in tutte quelle materie che erano di naturale competenza del potere laico non si facesse alcun concordato, ma sibbene il Pontefice dirigesse direttamente un'istruzione ai membri del clero affinché vi si uniformassero, ed il Re avrebbe fatto leggi nel proprio Stato conformi alle intelligenze che erano state prese colla Corte di Roma. Questo mezzo fu appunto adoperato acciocchè dall'essersi fatto un concordato sopra materie le quali erano di competenza del potere civile non si potesse mai inferire che il Governo laico avesse aderito a che la sua potestà fosse anche solo per poco menomata.

Ma v'ha di più: in occasione di un concordato con Benedetto XIII, dopochè il concordato venne fatto, la Corte di Torino volle ed ottenne che la Corte di Roma accettasse una speciale sua protesta, che con quel concordato non erasi inteso di pregiudicare ai diritti della propria indipendenza, e si richiese che la Corte di Roma rilasciasse una dichiarazione la quale attestasse la comunicazione fattale di quella protesta.

Ecco, o signori, quali erano i principii che regolavano i nostri padri quando facevano dei concordati, ed ecco qual era il linguaggio che tenevano i nostri principii nelle quistioni analoghe a quella che ora esiste fra noi e la Corte di Roma.

Si disse pure che noi trattammo anche dopo il 1814, e si citò il venerando nome di Barbaroux. Questa in verità non è l'epoca storica la più felice per dimostrare l'indipendenza del potere laico della Corte di Roma.

Tutti sanno la reazione che ha invasa l'Europa dopo il 1814, e tutti conoscono quanto in questa parte il Piemonte abbia oltrepassato gli altri Stati d'Europa; poichè giunse infino a cancellare tutto il tempo che trascorse sotto il Governo napoleonico. Ciononpertanto anche in quei tempi abbiamo ancora indizi abbastanza espliciti di questa indipendenza, che il Piemonte, che il principe volevano conservare rispetto alla Corte di Roma non ostante le amichevoli loro relazioni.

« Quando (scriveva il Re) non avevano i pontefici più di quello che lasciò ad essi il principe degli apostoli, o che somministrava loro la pietà dei fedeli, non figurando in questo mondo, fuorchè nella qualità di vicari di Cristo, non interessavano essi veramente ad altri riguardi i principii cattolici, fuorchè a quelli di unità e di devozione, Roma era teatro di pace, e non vediamo appunto, sino all'epoca degli acquisti da essa fatti di dominio temporale, insorte discordie fra essa e i principii cattolici, animati come erano questi da nobile gara a segnalare verso la medesima il loro attaccamento e la loro venerazione.

« Dalla quale avvertenza scendeva a dire che colla doppia qualità che risiede nel papa di capo della Chiesa e di principe sovrano, colla unione che vi ha in lui di spirituale e di temporale, per cui vanno a confondersi nella sua Corte i rapporti di religione cogli interessi dello Stato (confusione questa che più d'ogni altra cusa operò nei passati tempi la sua grandezza, ma che portò egualmente tanti contrasti fra il sacerdozio e l'impero), si è resa, e lo è tuttavia, così difficile, come importante l'attenzione dei sovrani cattolici, a bene distinguere i limiti delle due potestà, per non urlare con detta Corte, intenta utremodo a dilatare i suoi, e per dare all'una ed all'altra quel solo che le conviene » (31).

Altre citazioni ancora potrei trarre dall'egregia storia del-

(30) Risposta al discorso legale dello scrittore di Roma, ecc., pag. 192 e seguenti.

(31) Farini, *Storia d'Italia*. V. 1 pag. 266.



l'onorevole amico il deputato Farini; ma non oso abusare della sofferenza della Camera con ulteriori citazioni.

Si disse per ultimo che alla fin fine egli è pur sempre certo che col mezzo dei concordati noi abbiamo ottenuto molte concessioni: e perchè dunque non proseguiremo nello stesso sistema per ottenerne gli stessi effetti?

Innanzitutto sarebbe mestieri che gli onorevoli nostri oppositori distruggessero quelle ragioni colle quali abbiamo dimostrato che un concordato è attualmente impossibile. Ma vi ha un'altra ragione che si oppone ad un tale intento.

I Governi assoluti si trovano, rispetto alla Corte di Roma, in una condizione assai diversa di quella in cui sono i Governi liberi.

I Governi assoluti, che non possono guari far calcolo sull'opinione pubblica e sull'affezione dei popoli, si trovano talvolta nella necessità di cercare al di fuori dei puntelli, delle forze estrinseche che suppliscano al difetto delle forze intrinseche. Perciò noi li vediamo talvolta sacrificare nelle questioni colla Corte di Roma una parte della loro indipendenza per ottenere dal potere ecclesiastico quell'appoggio che spesso manca al loro Governo.

I Governi liberi, per l'opposto, non sentono questa necessità; essi non possono sostenersi che in forza della pubblica opinione, senza della quale cadrebbero, nè alcun argomento estrinseco potrebbe dare ai medesimi forza; che anzi esso sarebbe origine e causa di maggiore debolezza.

Dico inoltre che i Governi assoluti possono e debbono ragionevolmente avere maggiore speranza di ottenere concessioni dalla Corte di Roma, che non i Governi liberi. E qui, non parlo nè di amori, nè di odii; io parlo di interessi e di quei fatti che regolano le relazioni fra Stato e Stato.

I Governi assoluti possono ottenere assai più dal Governo di Roma, e ciò è facile a spiegarsi. Noi dobbiamo considerare in Roma due elementi: il Governo temporale ed il Governo ecclesiastico.

Il Governo temporale è in Roma retto a monarchia assoluta; se dunque noi dobbiamo giudicare a seconda del sistema degli interessi che regolano d'ordinario le nazioni, egli è evidente che la Corte di Roma si trova nella situazione di tutti i Governi assoluti, i quali hanno una naturale simpatia, una naturale tendenza verso i Governi della stessa natura.

Le stesse cose avvengono rispetto al Governo ecclesiastico di Roma, dappoichè la Chiesa cessò di essere regolata con quelle forme popolari che aveva nei primi suoi tempi, ed assunse del pari nella sua esistenza estrinseca, nel suo Governo esteriore, la forma dei Governi assoluti. Essa si trovò per questo rispetto nella necessità di avere per gli altri Governi d'Europa quelle stesse simpatie e quelle medesime repulsioni che deve necessariamente avere come Governo temporale assoluto.

Concorrono adunque in Roma e come Governo temporale e come Governo della Chiesa argomenti dedotti dall'interesse governativo di Roma stessa, e dall'istinto della propria conservazione che la spingono ineluttabilmente a favorire i Governi che le assomigliano e ad avversare quegli altri che hanno libere istituzioni, massime se si trovano in Italia e possano darle alcuna ombra di sospetto.

Da ciò vedrà l'onorevole deputato De Viry, il quale principalmente insisteva sopra la tesi dei concordati, il perchè il Governo assoluto del Piemonte ottenesse ciò che non potrebbe sperare il di lui Governo costituzionale; in ciò egli troverà la ragione di que' fatti che risultano dal libro che ho analizzato.

Ma, se non possiamo per una parte sperare dalla Corte di

Roma ciò che i nostri maggiori ottenevano, per l'altra parte possiamo fare ciò che i nostri maggiori per avventura non potevano; e poichè non abbiamo l'uno di questi sussidi, io mi reputo felice di che possiamo più liberamente usare dell'altro che è strumento proprio della podestà laica, che emana dalla naturale di lei indipendenza, e che è più consentaneo colle nostre istituzioni.

Ma almeno il sistema dei concordati ha dato per lo passato la pace al Piemonte? La stabile concordia tra il potere laico ed il potere ecclesiastico? No, o signori. Nel 1852 si sono compiuti i quattro secoli dalla data del primo concordato che abbiamo fatto colla Corte di Roma. Grande assai è il numero di codesti concordati, e, se non prendo abbaglio, nel solo secolo passato ne facemmo 51. Ebbene, quei quattrocento anni furono quattro secoli di continue liti e di contrasti, quattro secoli di concordati e di scomuniche, di scomuniche e di proteste, di richiami di ambasciatori, di sequestri e di esigli. Questa è la storia dei concordati. Questa è la pace che i concordati hanno data al Piemonte nelle sue relazioni colla Corte di Roma! E così doveva succedere, perchè il sistema dei concordati, se alcune rare volte può essere utile, salvando però sempre il principio dell'indipendenza, allorchando è abusato, introduce quella confusione che ho combattuta e che è certissima causa di continui dissidi.

Ripeto pertanto che, se vogliamo la pace, dobbiamo stare ciascuno sopra il nostro terreno; ciascuno usare della propria autorità, ciascuno evitare d'invadere il campo altrui e rispettarsi a vicenda; allora solamente vi sarà libertà, vi sarà indipendenza, vi sarà sovranità, allora soltanto vi sarà una durevole pace. (*Bravo!*)

Dico adunque che i concordati non si possono prendere nè per giustizia, nè per convenienza, nè per utilità; che noi, se abbiamo fatti concordati pel passato, li facemmo, ma sempre mantenendo intatto il principio della nostra indipendenza, e consacrando espressamente nel mentre stesso che facevamo i concordati; che conseguentemente, procedendo ora a seconda di questo principio d'indipendenza che la podestà civile in Piemonte ha sempre conservato intatto ed illeso, non solo non contraddiciamo alla nostra storia, ma che la continuiamo fedelmente, e che così dobbiamo proseguirla, acciocchè si mantenga intatta quell'autorità che dai nostri padri abbiamo ereditata.

E qui, o signori, pongo fine alla questione relativa alla competenza nella quale ho procurato di dimostrare e di stabilire i limiti di ciascuna autorità, e di purgare il presente progetto di legge dall'accusa che gli venne fatta di invadere il campo di un altro potere.

Passerò ora ad esaminare la questione di giustizia, questione la quale non riguarda le relazioni dell'uno coll'altro potere; e nella quale si cerca sotto di vedere se le disposizioni contenute nel progetto di legge che stiamo discutendo siano o no conformi agli eminenti ed alti principii della legge naturale che comandano anche ai legislatori.

Essendo alquanto spessato prego la Camera di permettermi un istante di riposo.

Voci. Sì! sì!

#### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE** Approfitto di questo momento di riposo per mettere ai voti il processo verbale della tornata di ieri. (È approvato.)

Il deputato Giovanela scrive chiedendo per motivi di famiglia un congedo di 15 giorni.

(È accordato.)

(Succede una sospensione per l'intervallo di un quarto d'ora.)

**RIPRESA DELLA DISCUSSIONE.**

**PRESIDENTE.** La parola continua al signor relatore della Commissione.

**CADORNA C., relatore.** Che cosa dispone il presente progetto di legge? Questo progetto provvede, sopprimendo comunità religiose e disponendo dei loro beni. Noi discutendo la questione di giustizia poniamo per base questi due principii, cioè che la bontà di una legge dipende dalla sua utilità e necessità, e dalla sua conformità ai principii della giustizia naturale.

Dalla prima condizione che io già indicava nella relazione della Commissione vedrà l'onorevole deputato Genina che noi stabilendo la competenza del potere civile non intendiamo con ciò di assolverlo dalla necessità e dal dovere di considerare le condizioni sociali, in cui la legge emana, acciocchè sia bene accertato che la legge non sia arbitraria e risulti per l'opposto necessaria.

Esisteva egli il bisogno di questa legge nell'attuale stato della nostra società civile e politica?

Qui si presenta la questione sull'utilità delle corporazioni religiose, del loro maggiore o minor numero e sopra le altre questioni che a queste sono analoghe. Noi non crediamo di dover trattenere lungamente la Camera intorno a questo soggetto, che dovevamo però indicare, perchè siamo persuasi che il giudizio intorno al medesimo dipende da tali e tanti elementi individuati di apprezzamento e di convinzione, che anche le più lunghe discussioni difficilmente possono cangiare l'opinione ed il giudizio delle persone.

Quindi mi limiterò a brevissimi cenni. Non mi asterrò però dall'assicurare l'onorevole deputato Gustavo di Cavour, il quale veniva ponendo innanzi la veneranda persona del padre Cristoforo del romanzo dei *Promessi Sposi*, che ora non ne conosciamo molti, e che anzi crediamo che i padri Cristofori ora siano divenuti quasi impossibili, perchè nel secolo decimonono non sono più possibili i don Rodrigui, e gli Innominati.

Ma lasciamo il romanzo, e veniamo ad argomentazioni più serie. La mia opinione sulla necessità di questa legge si fonda primamente in che gli ordini religiosi non producono più quelle civili utilità che talvolta hanno arrecato nei secoli passati. Da ciò si scorge che io, ragionando di queste comunità religiose, parlo delle medesime unicamente dal lato civile e

sociale. Ho stabilito nella questione della competenza i limiti della competenza dei due poteri, e non sarò io certamente colui che voglia uscire dai confini della competenza civile per farmi, in questo luogo, arbitro e giudice in materia religiosa. Dico dunque che socialmente considerate queste comunità, non sono, a parer mio, di quella utilità che potevano arrecare nei passati secoli, ed anzi credo che questa sia al tutto cessata. Mi limito ad indicare rapidamente i motivi della mia opinione, massime che di questa materia parlarono già lungamente ed eloquentemente l'onorevole signor presidente del Consiglio ed il signor ministro guardasigilli; credo poi che non solo queste comunità religiose non siano vantaggiose, ma che rechino inoltre molti e gravi inconvenienti nella società. E lasciando da parte ogni considerazione politica, la quale desidero di allontanare da questa discussione il più che sia possibile, dirò soltanto che dal lato economico esse sono dannose, secondo il mio avviso, alla società, per la ragione che si applica indistintamente a tutte le manimorte, le quali ritengono le proprietà quasi perpetuamente e nelle cui mani esse sono assai meno produttive di quelle proprietà che per le libere e legittime contrattazioni passano naturalmente in potere di coloro che si sentono più abili a farle valere, ed a renderle maggiormente produttive. Un altro danno lo veggio nell'improduttività di parecchie migliaia di braccia, le quali, dedicate od alla coltura, od alle arti, od ai mestieri od alle professioni, ovvero a qualsivoglia altro genere di produzione, darebbero alla società una non dispregevole ricchezza.

L'ultimo danno poi lo scorgo nell'accattonaggio sistematico e permanente dei monaci, del quale assai bene ragionò l'onorevole presidente del Consiglio. Per me adunque queste comunità sono tali che richieggono necessariamente un provvedimento il quale faccia cessare gl'inconvenienti che la loro esistenza produce nella società.

Ma v'ha anche un'altra ragione che da sè sola, per avventura, bastar non potrebbe a persuadere l'opportunità di sopprimere i conventi, ove non concorresse colla medesima anche quella di utilità della quale ora discorreva; la quale però, aggiunta a quella dell'utilità sociale, rende assai più necessaria ed urgente la soppressione.

Intendo con ciò di accennare alla necessità di sollevare l'erario dello Stato dalle spese del culto che s'aggravano sul medesimo, non ostante l'esistenza d'un asse ecclesiastico ragguardevolissimo.

Prego la Camera di volermi permettere di addurle alcune cifre statistiche le quali serviranno a far meglio conoscere lo stato del clero nel Piemonte, sia riguardo al numero degli ecclesiastici, che rispetto alle varie loro categorie, come pure quanto ai loro possedimenti, e ciò anche in relazione ad alcuni paesi che ci stanno d'intorno, o che hanno con noi qualche somiglianza.

Numero degli ecclesiastici in Piemonte, ommessi i seminari ed i noviziati, e confronto con altri Stati.

	CONFRONTO CON ALTRI PAESI						
	Numero in Piemonte	Numero degli abitanti per cadun ecclesiastico					
		in Piemonte	in Francia	nel Belgio	in Austria	in Germania	in Inghilterra
Ecclesiastici d'ogni sorta .	23,000	214	»	600	610	600	570
Arcivescovadi e vescovadi.	41	106,627	421,000	609,666	»	»	»
Abbazie e priorati . . . .	90	54,654	»	»	»	»	»
Canonicati . . . . .	1,393	3,683	54,133	»	»	»	»
Parrocchie . . . . .	4,431	1,110	1,066	1,474	»	»	»
Posti di vice-parrochi. . .	2,374	2,072	»	»	»	»	»

L'eccesso nel numero degli ecclesiastici in tutto lo Stato appare non solo dal confronto con altri Stati, ma ben anche dal paragone fra varie parti, e provincie del Piemonte stesso. È a tutti noto, che il clero della Savoia non la cede al clero delle altre parti dello Stato nella condotta morale e religiosa, e che esso è sufficiente a tutti i servizi religiosi per quella popolazione. Or bene esso trovasi, rispetto alla popolazione suddetta, in una proporzione enormemente minore di quella in cui esiste nelle altre parti della terraferma e nella Sardegna.

Diffatti nella Savoia (compresa la Valle d'Aosta) v'ha un ecclesiastico sopra abitanti. . . . . N° 420.

Nelle altre provincie di terraferma, id. . . . . » 227.

Nella Sardegna, id. . . . . » 127.

Epperò se il numero degli ecclesiastici dovesse essere ridotto nelle provincie al di qua delle Alpi e della Sardegna alle proporzioni esistenti nella Savoia colla popolazione, il clero di terraferma e della Sardegna dovrebbe essere diminuito di oltre 10,000 individui; ed adottando la proporzione del Belgio, dell'Austria e della Germania dovrebbe essere diminuito di 14,800 individui. (*Sensazione*)

Dopo l'esposizione di queste cifre più eloquenti di qualsivoglia ragionamento, noi domandiamo se sia possibile il negare che il numero degli ecclesiastici è in Piemonte esorbitante ed eccessivo.

Che se alle considerazioni riguardanti il numero degli ecclesiastici si aggiungono quelle che si riferiscono ai valori ed alle rendite dedicate al servizio del culto cattolico ed alla distribuzione loro ai vari servizi del culto, si hanno argomenti ineluttabili della assoluta necessità di una radicale riforma, in questa parte temporale del culto, che pur si mantiene sotto l'autorità, e per la sola autorità della legge civile.

Eccovi pertanto, o signori, le cifre da cui emerge una tale prova.

La rendita che nel Piemonte è dedicata a cose ecclesiastiche ascende a lire 17,189,406; essa capitalizzata al 4 per 0/10 dà un capitale di lire 429,735,150.

Molti valori ed assai ragguardevoli sono però ommessi da questo computo, come ho già notato nella relazione che ebbi l'onore di presentare alla Camera a nome della Commissione.

Le spese del culto sono nel Belgio portate in bilancio per lire 4,134,740 e nella Francia per lire 44,000,000.

Da queste cifre e dal loro confronto nascono le seguenti considerazioni:

La rendita ecclesiastica succennata pel Piemonte supera tutto il prodotto delle imposte prediale e sui fabbricati per lire 539,406.

Ritenuta l'imposta prediale in ragione del decimo della rendita prediale, la rendita ecclesiastica supera il decimo della rendita di tutti i fondi e di tutti i fabbricati tassati dello Stato.

Con una popolazione quasi eguale a quella del Belgio, la rendita ecclesiastica nel Piemonte è quadrupla di quella del Belgio.

Il Piemonte con una popolazione che è circa l'ottavo di quella della Francia spende pel culto alquanto meno della metà di ciò che spende la Francia. (*Sensazione*)

Ora mi consenta la Camera di indicare alcune altre cifre all'uopo di dimostrare quelle parti del culto in cui vi ha eccesso, e quelle nelle quali v'ha difetto di spesa, come pure a provare la strana ineguaglianza colla quale la suddetta enorme rendita di oltre a 17 milioni è ripartita, facendone anche il confronto col Belgio e colla Francia.

Spesa complessiva pei vescovadi, pei capitoli e per le parrocchie.

	Piemonte	Belgio	Francia
Arcivescovadi e vescovadi . . L.	1,012,782	103,500	1,110,000
Canonicati . . »	1,692,155	108,800	1,095,600
Parroci e vice-parroci . . . »	4,888,347	3,341,000	31,000,000

Da questi confronti si hanno i seguenti risultamenti:

Nel Piemonte i vescovi godono una rendita quasi eguale a quella che la Francia spende per tutto il suo episcopato.

L'episcopato piemontese ha una rendita quasi decupla di

quella che spende per lo stesso fine il Belgio con una popolazione quasi eguale.

Le rendite dei canonici in Piemonte superano di un terzo gli assegnamenti di tutti i canonici della Francia, la quale ha una popolazione otto volte maggiore. (*Movimenti ed esclamazioni*)

Pei parrochi, in Piemonte, si consuma una rendita che supera quasi della metà quella del Belgio.

E la Francia dovrebbe spendere circa 9 milioni di più di

quello che spende se dovesse pagare, in proporzione della propria popolazione, una somma corrispondente a quella del Piemonte.

Ciò non pertanto la massima parte dei nostri parroci è assai male retribuita per effetto principalmente del cattivo ripartimento delle rendite fra di essi, come ora vedremo.

Ma procediamo oltre nei confronti, e paragoniamo l'assegnamento di cadun vescovo in Piemonte con quelli della Francia e del Belgio.

Assegnamento a cadun vescovo ed arcivescovo nel Piemonte, nel Belgio e nella Francia.

	PIEMONTE	BELGIO	FRANCIA	
Arcivescovi . . . . . L.	N° 3 oltre L. 100,000	Malines . . L. 50,000	Parigi . . L. 50,000	
	> 1 id. » 50,000		Altri luoghi » 20,000	
	> 3 id. » 40,000			
Vescovi . . . . . »	> 4 id. » 30,000			
	> 7 id. » 20,000		> 14,000	> 12,000
	> 1 meno di 10,000			

Da queste cifre nascono le seguenti considerazioni :

Nel Piemonte vi sono tre vescovi, caduno dei quali ha una rendita doppia di quella dell'arcivescovo di Parigi.

Caduno di questi tre vescovi ha una rendita che eguaglia quella di tutto l'episcopato del Belgio.

Cotesti tre vescovi hanno essi soli una rendita eguale al terzo circa della somma che la Francia spende per tutto il suo episcopato.

Le rendite sono fra i nostri vescovi ripartite in modo straordinariamente ineguale, stando le medesime fra un *maximum* di lire 100,000 ed un *minimum* di lire 10,000.

Ciò non pertanto quasi tutti i nostri vescovi hanno rendite maggiori degli assegnamenti dei vescovi della Francia e del Belgio. (*Movimento*)

Passando ora ad esaminare la condizione speciale dei nostri parrochi, il riparto fra di essi della rendita addetta alle parrocchie, ed il confronto fra gli assegnamenti dei parroci del Piemonte, del Belgio e della Francia, ci troviamo nella necessità di sottoporre al giudizio della Camera altri non meno straordinari risultamenti. Per essi si conoscerà il perchè la massima parte dei parrochi del Piemonte sia assai male retribuita ed abbia una rendita assai minore che non nel Belgio, sebbene la somma complessivamente spesa nel Piemonte per le parrocchie superi della metà circa quella che spende il Belgio. Ciò proviene, come già notammo, dal maggior numero delle parrocchie in Piemonte in confronto del Belgio; ma più ancora dall'ineguale riparto delle rendite parrocchiali fra i parrochi :

Vi sono nello Stato n° 2540 parrochi i quali hanno una rendita inferiore alle lire 500.

La media della loro rendita è appena di lire 475.

Essi ricevono un supplemento di congrua che ascende in media a lire 562.

Nella Francia gli assegnamenti ai parrochi, curati e vice-parrochi stanno tra le lire 1500 e le lire 850.

Nel Belgio, tra le lire 2047 e le lire 500.

A petto di ciò vi sono in Piemonte moltissime parrocchie non congruate, la cui rendita media è di lire 1519.

Fra queste ve ne hanno :

N° 7 con una rendita dalle L. 10,000 alle L. 15,000		
» 29 id. » 6,000 » 10,000		
» 192 id. » 5,000 » 6,000		
» 206 id. » 2,000 » 5,000		
» 423 id. » 1,000 » 2,000		

Voglia ora la Camera considerare che, se si dovesse anche solo fare un eguale riparto del totale delle rendite parrocchiali del Piemonte fra i suoi 4431 parrochi, caduno di essi avrebbe una rendita di lire 1406.

Dovrei ora presentarvi alcune considerazioni analoghe a quelle fin qui fatte, rispetto ai conventi ed ai monasteri; ma le tavole che vi furono distribuite intorno a questo soggetto me ne dispensano.

Mi limiterò pertanto a notare che dalle dette tavole risulta esservi in Piemonte: specie di ordini religiosi n° 71; comunità religiose 604; frati e monache 8563, con una rendita di lire 2,282,851; e ciò senza tener conto dei molti e ragguardevoli valori non contemplati nei detti quadri.

Il che è a dire che con un clero che supera d'assai i bisogni del culto, anche in confronto agli altri paesi cattolici, vi hanno ancora altre 8563 persone dedicate al culto, le quali non producono nulla per lo Stato, che consumano quasi due milioni e mezzo di rendita (molta parte dei quali individui è ciò non pertanto a carico delle popolazioni, perchè vive di elemosina), e che occupano fabbricati vastissimi e di gran valore. Ben s'intende che io non riguardo qui la questione che dal lato sociale e civile, dovendo essere libero a chiunque il dedicarsi anche solo alla contemplazione, od isolatamente, od anche in società, vivendo colle rendite proprie.

A petto di questi risultamenti è facile lo scorgere quale influenza possano avere sulla presente questione i minuti calcoli che andò facendo l'onorevole deputato Despine per provare che cadun monaco vive spendendo in media pochi cen-

tesini al giorno. Io dico che essi costano moltissimo quando non recano alla società verun utile civile, quando sono invece di danno alla sociale economia, nel mentre che senza nulla produrre consumano in complesso alcuni milioni all'anno.

Io porto ferma opinione che il risultamento di queste cifre sia assai più eloquente di quello che possa esserlo qualsivoglia sorta di ragionamento; epperò lo abbandono al vostro giudizio, non dubitando che considererete gli argomenti che sorgono dalle cifre medesime come una prova maggiore ed ineluttabile della necessità di una legge la quale provveda intorno a quest'oggetto, il che era appunto l'assunto che mi era prefisso di dimostrare. Tutte le conseguenze della statistica che ho avuto l'onore di esporvi ricadono sui contribuenti, e vi ricadono per più modi. Vi ricadono perchè è gravato il bilancio; vi ricadono per i danni indiretti che la società soffre, e che diminuiscono le ricchezze sociali; vi ricadono infine per l'esistenza di molti ordini mendicanti i quali vivono a carico del popolo.

Provata la necessità di una legge la quale provveda al soggetto, a cui riguarda il progetto che è in discussione, passo tostamente a parlare dell'altro elemento che deve concorrere a costituire la bontà di una legge, cioè della sua intrinseca giustizia, della sua conformità coi principii emananti dalla legge naturale.

Questo è il punto dal quale si prese occasione per iscagliare le più gravi e le più acerbe accuse contro il progetto di legge.

Non parlo, o signori, del linguaggio tenuto da una parte della stampa a questo riguardo; di esso dirò solo che non vi hanno termini per qualificarlo, i quali si possano pronunciare decentemente in questo recinto; e che allora quando la religione è adoperata come arma politica ne debbono sempre derivare queste funeste e deplorabili conseguenze.

Ma anche in questa Camera si disse che la lingua non aveva parole per esprimere l'enormità della scelleratezza che di questo progetto di legge si poteva dire: *vincit officium linguæ sceleris magnitudo.* (*Movimenti*) Lasciamo l'onorevole autore di queste frasi giudice della convenienza di scagliarle contro un progetto di legge nel seno di un Parlamento; noi pensiamo che il solo averle qui ripetute debba avere l'effetto di farle ritornare colà donde sono venute: (*Bravo! Bene! dalla sinistra e dal centro*)

A tre cose la presente legge principalmente provvede: primieramente essa sopprime dei corpi morali; contiene inoltre disposizioni rispetto ai beni ecclesiastici, e stabilisce infine una tassa sopra stabilimenti ecclesiastici e corpi morali non soppressi.

Ora v'ha egli violazione di principio di giustizia in alcuna delle disposizioni che si riferiscono a questi oggetti? Ed avantitutto, per quanto riguarda la soppressione dei corpi morali, domandiamo: i diritti degli individui, sono essi in alcuna parte vulnerati?

Se esaminiamo i diritti degli individui, rispetto all'interno dell'uomo, alla libertà della coscienza e della professione religiosa, la legge li lascia compiutamente intatti. Vogliamo noi esaminare la questione, rispetto ai diritti degli individui considerati come cittadini? Ma qual è la disposizione della legge che vi è proposta, la quale ponga i membri delle comunità religiose, che sono soppressi, in una condizione diversa da quella in cui si trovano tutti gli altri cittadini? Essi godranno, dopo questa soppressione, di tutti i diritti di cui godono gli altri cittadini; godranno della tutela di tutte quelle leggi, che gli altri cittadini possono invocare; epperò la legge non varia nè punto nè poco alcun diritto individuale. Che anzi rimane

intatta anche l'associazione religiosa, alla quale noi non tocchiamo, siccome ha assai chiaramente dimostrato l'onorevole signor ministro guardasigilli. Egli è evidente che, anche dopo questa legge, coloro i quali appartengono agli ordini monastici potranno, se così loro piace, in qualsivoglia parte dello Stato, non dirò associarsi, ma ben anco ritenersi come già associati; essi potranno portare abito e cocolla, e fare tutto ciò che, a norma degli ordini a cui appartengono, credono per loro conveniente. La sola differenza sarà che essi faranno ciò a proprie spese, od usando della pensione che verrà loro assegnata, e non più a spese delle rendite di una manomorta, la quale non costituiva una loro proprietà. La libertà di coscienza, la libertà individuale, la libertà di associarsi e di rimanere frati continuerà ad esistere anche dopo l'approvazione di questa legge.

Dico adunque che colla medesima noi non menomiamo nè i diritti individuali nè il diritto di associazione, sebbene, secondo i principii che nella questione sulla competenza ho stabiliti, lo Stato potrebbe, ove lo stimasse necessario al bene pubblico, sopprimere anche le suddette associazioni. Dico ciò soltanto a modo di una riserva di diritto, non potendosi ciò riferire al presente progetto di legge.

Veniamo ora alla personalità civile della manomorta.

Qui non è neppure il punto in cui intendo stabilire la natura di questo ente morale e la diversità che passa tra esso e le associazioni. Perciò basterà ora il dire che il diritto di esistere di queste comunità non deriva dalla natura, per ciò solo che non è la natura che le ha create. Cotesta esistenza non può perciò essere che una creazione umana, e siccome la società ecclesiastica non può creare esistenze civili, così quella esistenza non può essere che la creazione della società civile. Ma, non essendo una creazione della natura, essa non può avere il diritto naturale ed indestruttibile di esistere; ed essendo invece una creazione della potestà civile essa è revocabile per parte di chi l'ha creata.

Gli onorevoli nostri oppositori, per difendere la conservazione di codeste manimorte, vanno invocando, a favore delle medesime, il principio della libertà.

Noi siamo assai desiderosi non solo di vedere spesso invocato questo principio, ma ben anche di concorrere vivamente con loro a mantenerlo ed a difenderlo. Ma tra la libertà e ciò che gli onorevoli oppositori domandano v'ha gran tratto. Essi, sotto il nome di libertà, intendono una cosa che è precisamente l'opposto della libertà; essi domandano un privilegio.

Di fatto non è proprio d'ogni associazione l'essere manomorta, ed allorquando un'associazione di cittadini è eretta in manomorta, lo è in forza dell'azione della legge civile, la quale concede con ciò e costituisce un vero privilegio che distingue quest'associazione dalla natura propria di tutte le associazioni. Pertanto, allorquando gli onorevoli nostri oppositori in nome della libertà ci domandano il mantenimento delle manimorte, essi non domandano la vita, ma domandano la morte della libertà, poichè il privilegio è la negazione della libertà. Ben disse perciò l'onorevole Moia che, se si voleva che fra noi esistesse la libertà d'associazione, era necessario abolire prima di tutto le manimorte.

Da ciò scorge la Camera in qual grave errore cadessero quegli onorevoli oppositori i quali, nei loro discorsi, confusero continuamente le associazioni colle manimorte, e che dai diritti delle associazioni argomentarono ai diritti delle manimorte, e da quelli delle manimorte ai diritti delle associazioni. Questa confusione doveva necessariamente condurre a conseguenze affatto erronee.

Non v'ha dunque violazione di diritti nella legge che ora discutiamo. Questa legge rispetta i diritti individuali di ogni sorta; essa rispetta compiutamente il diritto di associazione; essa tocca unicamente la manomorta, la quale è un oggetto che è posto sotto il dominio assoluto della legge.

Passo ora a dire dell'altro oggetto su cui provvede la legge, cioè dei beni.

A quest'oggetto si riferisce la principale accusa che viene fatta al progetto di legge, cioè quella di violare il diritto di proprietà. Però, prima di ragionare di questa questione, credo opportuno di fare alla Camera una dichiarazione del mio modo di giudicare un'altra questione, la quale è assai affine a quella che ora debbo esaminare.

Dichiaro apertamente che sono nemico di quell'incameramento, il quale fosse diretto a stabilire il salariamento del clero per parte del Governo. Io non posso ammettere in nessun modo questo sistema per due ragioni: la prima è di giustizia, perchè il salariamento è in contraddizione manifesta col principio di indipendenza di uno dall'altro potere che ho fin qui difeso; e se io desidero che il potere laico sia assolutamente indipendente nelle proprie attribuzioni dal potere ecclesiastico, sono egualmente geloso di che anche il potere ecclesiastico goda della stessa indipendenza. Perciò non potrei giammai assentire a che il clero vivesse di quel danaro che gli dovesse pervenire dal Governo civile. L'altra ragione che mi persuade ad essere contrario al salariamento è una ragione politica. Se consultiamo la storia, se consideriamo la natura stessa degli uomini, noi vediamo che il salariamento del clero per parte del Governo non può produrre e che non produsse mai che o l'uno o l'altro di due effetti egualmente funesti: od il Governo che salaria è assoluto, ed allora vi sarà molto facilmente collusione della potestà ecclesiastica col Governo a danno dei popoli; od il Governo che dà lo stipendio al sacerdozio è liberale, ed allora questo stesso pagamento produrrà un maggior antagonismo fra il sacerdozio e l'impero. Questi fatti, o signori, non hanno bisogno di grandi prove: miriamo solo la Francia e la sua storia degli ultimi cinquant'anni, e saremo di tal fatto agevolmente convinti.

Però io non vorrei del pari un sistema il quale sia conforme a quello che è ora in vigore, pel quale la proprietà di tutti i beni che inservono al culto è sul capo non già della Chiesa, di quella *Ecclesia* di cui parlavano i primi fedeli, ma unicamente del Governo della Chiesa, cioè dei ministri dell'altare, ed anzi soltanto di quell'alta gerarchia la quale, secondo la forma attuale estrinseca del Governo temporale della Chiesa, è la sola che dispone di tutti gli averi ecclesiastici. Io quindi non posso in teoria ammettere siccome utile alla società un sistema il quale dà la disponibilità di tutti i beni che servono al culto ad alcuni pochi che regolano la società ecclesiastica, e che ne sia spogliato assolutamente tutto il rimanente della Chiesa. Parteggerei perciò assai più volentieri per un assegnamento che si facesse a ciascuna particolare società ecclesiastica, cioè a ciascuna parrocchia la quale avesse con questo assegnamento perpetuo, irrevocabile, indipendente, il modo di sopprimere alle spese del culto.

Ho voluto premettere queste poche osservazioni solo perchè da quanto io fossi per dire non passano inferirsi conclusioni od idee, a mio riguardo, le quali io non professo.

Domando ancora: vi è nel presente progetto di legge violazione di proprietà? Questo progetto non è un vero incameramento, imperocchè i beni che sono tolti ad alcune comunità religiose sono ridonati nuovamente a beneficio del culto.

Ciò non pertanto io non posso assentire al sistema di coloro i quali, con una specie di mezzi principii e di mezze misure,

tendono a giustificare il presente progetto di legge, nel mentre che, anche per questo rispetto, esso ha il proprio fondamento giuridico in alti ed eminenti principii, i quali sono inconcussi, ed ai quali, io credo, si deve necessariamente riferire. Io penso essere necessaria la stessa autorità per togliere ad una comunità religiosa i beni e darli all'erario nazionale, come per toglierli ad una comunità religiosa per darli ad un altro uso del culto.

Il diritto di togliere alle comunità i beni che possiedono non cresce nè diminuisce, secondochè questi beni siano o no ritenuti dallo Stato. Si deve adunque provare in ambedue i casi, nel Governo che toglie i beni, lo stesso diritto. Cotesto diritto deve essere dedotto da principii elevati, ed io quindi non ricorrerò nè al principio che giustifica la spropriazione forzata nè a ragioni di miglior riparto.

Alcuni degli oppositori chiamano questa legge uno spoglio; essa distrugge le basi giuridiche della proprietà, distrugge anche la proprietà delle associazioni, che anzi essa è un comunismo ed un socialismo assoluto.

In mezzo a tante accuse, io debbo dichiarare che, per quanta attenzione facessi ai discorsi di quegli onorevoli oratori che erano più abbondanti nel fare queste imputazioni, non trovai nei discorsi stessi le ragioni di diritto, sulle quali quelle accuse si potessero riputare fondate.

Vidi bensì che essi hanno continuamente confuso le proprietà degli individui colle proprietà delle associazioni, colle proprietà delle manomorte. Per conoscere quale sia la forza intrinseca, la potenza di esistere di ciascheduna di queste proprietà, è necessario di risalire alla fonte stessa costitutiva di queste proprietà. Uopo è fare in questa questione ciò che mi sono fatto un debito di eseguire nella questione della competenza, risalendo ai principii costitutivi del potere; e in questo caso è necessario ascendere ai principii costitutivi della proprietà.

Io spero che la brevissima dimostrazione che darò a questo riguardo convincerà di leggieri chiunque che noi siamo sì lungi dal comunismo e dal socialismo, come è il sole dalle tenebre. La proprietà, secondo che noi professiamo e sempre professammo, è e può considerarsi come una vera parte dell'uomo. La sua distruzione, la sua negazione è la negazione dell'uomo e delle sue naturali facoltà.

L'uomo, essendo dalla mano dell'autore della natura, ha anzitutto dei doveri. Da questi doveri nascono i di lui diritti; e per esercitare quei diritti e quei doveri, la natura lo ha fornito dei necessari mezzi; questi mezzi sono le naturali sue facoltà e le cose create.

L'esercizio delle naturali facoltà dell'uomo sulle cose create essendo indispensabile all'adempimento del diritto e del dovere, costituisce un diritto che si compenetra coll'autonomia delle facoltà stesse dell'uomo, colla sua medesima esistenza, e partecipa conseguentemente della stessa autonomia umana. Gli effetti di questo esercizio delle facoltà sulle cose create sono appunto, e per ciò stesso, forniti di un'autorità eguale a quella che autorizzava l'esercizio delle facoltà.

Imperocchè ognuno vede che non si potrebbe negare l'autorità di esistere dell'effetto senza negare le facoltà medesime che lo hanno prodotto, esercitando un diritto od adempiendo ad un dovere. Dico adunque che i prodotti del lavoro, i risparmi dai quali viene il capitale, la legittima occupazione, i quali altro non sono che l'esercizio delle facoltà umane e l'effetto del legittimo loro esercizio sulle cose create, sono diritti sacri, irrevocabili, come sacre ed irrevocabili sono le facoltà dell'uomo, come è sacra ed irrevocabile l'autonomia umana.

Ecco, in breve, come si leghi la proprietà individuale ai principii più eminenti del diritto naturale, e come si identifichi la proprietà coll'autonomia dell'uomo, e come, essendo l'uomo e le sue facoltà indestruttibili, a questa indestruttibilità partecipi la proprietà privata.

Tali sono i nostri principii in fatto di proprietà privata. Voi vedete che essi sono assai semplici e adattati alla comune intelligenza; e ciò non pertanto noi siamo accusati di comunismo e di socialismo. E come mai ciò, se con codesti principii andiamo direttamente contro la dottrina procreatrice di tutte le teorie socialistiche, a quella dottrina la quale, supponendo un contratto sociale, suppone del pari che l'uomo, entrando in società, si spogli dei diritti e dei doveri che ha dalla natura per ricevere in contraccambio dalla società quel tanto di essi che la medesima crede di poterli restituire, sistema questo che cangia d'un tratto tutti i diritti naturali dell'uomo in diritti di creazione umana?

Or bene, il sistema che abbiamo sempre sostenuto è precisamente in aperta opposizione con quello ora indicato; imperocchè noi non ammettiamo che l'uomo nella società civile rinunci a veruno dei suoi diritti naturali, nè che questa società lo possa spogliare di veruno di essi.

L'uomo entra in società unicamente al fine di trovare la protezione di questi diritti. Essi possono subire qualche modificazione nel loro esercizio e nella loro forma, ma la loro esistenza, la loro intrinseca essenza non potrà mai essere distrutta, perchè la creazione della natura è superiore ad ogni opera dell'uomo. Per noi pertanto la proprietà privata è la proprietà di noi stessi.

Ora, passando dalla proprietà privata a considerare la proprietà delle associazioni, tenteremo di stabilirne del pari i caratteri.

Come si forma un'associazione?

Io non procederò per formole, ma piuttosto con un sistema generico.

Vi sono parecchi individui che si riuniscono fra di loro ad uno scopo comune, e che in questa riunione vicendevole conferiscono quelle private proprietà che già in prima possedevano, e che essi rendono a tutti gli associati comuni, conservandone sempre la partecipazione in ragione del rispettivo conferimento. La proprietà di quest'associazione è perciò la stessa proprietà individuale; imperocchè, come ognuno vede, essa sorge dal conferimento delle proprietà individuali, e questo conferimento non toglie alla proprietà il suo carattere di proprietà individuale, perchè nella società ciascun associato, in forza appunto di quel diritto individuale di proprietà che sempre gli rimane, ha la partecipazione sua ai frutti della società ed ai suoi capitali.

Da ciò si scorge che la proprietà delle associazioni liberamente costituite non è altro che una proprietà privata associata, riunita, e che conseguentemente questa proprietà ha gli stessi caratteri della proprietà privata, e che è indestruttibile e irrevocabile come la proprietà privata. Potrà il Governo, come ho dimostrato, sciogliere l'associazione perchè sia dannosa alla società civile, ma sciogliendola non potrà mai appropriarsi i beni della medesima, essendochè i beni di questa società sono beni di proprietà individuale, beni di proprietà privata. Allorquando la società si sciogla, o per contratto o per qualsivoglia altro evento, la conseguenza naturale di questo scioglimento è che ciascun socio torni a ripigliare nella società e dalla massa sociale quella proprietà che egli vi ha conferito, alla quale egli non ha mai abdicato, ed a cui anzi ha continuamente partecipato.

Ciò che ora dissi delle associazioni non si applica soltanto

alle associazioni laiche e commerciali, ma deve applicarsi e si applica in modo assolutamente identico anche alle associazioni religiose.

I caratteri ed i diritti delle associazioni non nascono dalla natura dello scopo che esse si propongono, il quale è di sua natura accidentale e mutabile. Essi hanno origine da principii affatto superiori ed indipendenti da ogni fatto avventizio, il quale non può esplicare a questo riguardo veruna azione.

Supponiamo, per esempio, 8, 10 individui, i quali, desiderosi della propria perfezione morale, si associno per menare vita contemplativa. Essi, associandosi, conferiscono ciascuno nella società i loro individuali averi, le loro proprietà. Dico che quest'associazione è nello stesso caso di una società commerciale e che la sua proprietà è sacra quanto la proprietà di qualsivoglia altra società.

Ma si badi che in quest'associazione di individui a scopo religioso non succede ciò che succede nei corpi di manomorta. Nell'associazione proposta ciascun individuo che fa parte della medesima continua a godere dei propri diritti sulle cose che ha recato in società; se uno di essi muore, i suoi eredi prendono la sua eredità ed essa non passa all'associazione, e se un socio non volesse più rimanere nella società, ha diritto di uscirne e di provocare la divisione; se egli volesse vendere la sua parte di proprietà sociale, niuno glielo potrebbe impedire.

Da ciò si fa manifesto che noi non neghiamo alle associazioni religiose veruno dei diritti che appartengono ad ogni altra sorta di associazioni sotto la tutela della legge.

Veniamo ora alle proprietà della manomorta. Abbiamo detto doversi assolutamente distinguere la manomorta dalla associazione, e che da questa distinzione nasce appunto la conoscenza del diverso carattere delle rispettive loro proprietà. Premette essere sì vero che la manomorta non ha nulla di comune coll'associazione, che è indubitato che la manomorta può esistere senza che vi sia l'associazione, e che questa può esistere senza quella. Per esempio, datemi un ospedale che sia destinato ad un'opera pia qualunque, al soccorso dell'umanità, e che dalla legge civile sia stato riconosciuto capace di possedere e di esercitare tutti i diritti delle persone, voi avrete la manomorta, ma non la società. Datemi, per l'opposto, la società, di cui io parlava or ora, di quegli individui che si associavano con uno scopo religioso, e voi avrete la società e non la manomorta. E tanto è vero che non avete in tal caso la manomorta, che ciascuno di quegli individui ritiene i propri diritti, e che non vi è un ente superiore ad essi che porti via il fatto loro. Dico dunque essere sì vera la distinzione da farsi tra la società e la manomorta, che la società esiste senza la manomorta, e la manomorta senza la società; esse sono due esistenze assolutamente separate ed indipendenti.

Abbiamo visto che cosa sia e come si formi l'associazione: vediamo ora collo stesso metodo come si crei la manomorta. Io rimarrò nell'esempio che ho già addotto. Quegli individui i quali si erano associati con uno scopo religioso, conferendo i propri averi, un giorno vanno d'accordo di fare una donazione di tutti quegli oggetti propri che hanno conferito nella società ad un ente a cui essi danno una denominazione qualsivoglia ed uno scopo. Essi lo chiameranno, per esempio, la *Compagnia di Gesù*. Essi fanno dono di tutte le proprietà che hanno portate in società, e che continuavano ad essere proprietà individuale a questa compagnia di Gesù. Egli è evidente che, per ciò stesso che è necessariamente diversa e distinta la persona del donante da quella del donatario, esistono in questo caso due enti distinti; la società che dona è divisa da quell'ente che deve ricevere la donazione. Io do-

mando: nel punto in cui si è fatta la donazione, la manomorta esisteva? Credo che niuno vorrebbe sostenere che esistesse naturalmente. Esisteva forse essa in forza del potere ecclesiastico, ove esso fosse intervenuto ad approvare l'ente? Ma la podestà ecclesiastica può solo creare una società ecclesiastica e non una esistenza qualsivoglia civile con diritti civili.

E siccome la legge civile non sarebbe ancora intervenuta, per conseguenza la manomorta non esisteva nè naturalmente nè civilmente al tempo in cui la donazione era stata fatta.

A questo punto interviene la potestà civile, la quale dichiara che da quel momento in poi essa riconosce come esistente per sé quell'ente che gli associati denominarono Compagnia di Gesù, e che le attribuisce e l'esistenza e con essa il diritto di possedere. Da questo momento solo incomincia l'esistenza della manomorta. Da ciò si scorge che la manomorta è un ente diverso dall'associazione libera, che non ha origine nè dalla natura nè dalla Chiesa, ma solo dalla società civile. Ora io domando: i diritti di questo ente da quali fonti dimanano? Forse dalla natura? Ma, se l'ente non è naturale, non può avere naturali diritti. Forse dalla Chiesa? Ma, se l'ente non può essere creato come ente civile dalla Chiesa, non può aver da questa diritti civili, i quali escono affatto dalla competenza e dalla possibilità di creazione per di lei parte.

Questa manomorta è una creazione della potestà civile e conseguentemente tutti i diritti che ne costituiscono l'esistenza sono di pura creazione della società civile.

Ecco quanto diversa sia l'origine della proprietà dei privati e delle associazioni, la quale è sacra, irrevocabile, come l'autonomia e le facoltà dell'uomo, dalla proprietà di queste manimorte, la quale, non provenendo dalla natura, ma essendo una mera e semplice creazione dell'uomo, non può avere autorità maggiore di quella che la società stessa civile possa creare. Or bene, dico che la società civile non può creare diritti irrevocabili, e quest'affermazione si può giustificare in poche parole. Ogni società civile deve avere necessariamente in ogni tempo, in ogni circostanza, tutti i mezzi che sono necessari per giungere al proprio scopo. Or bene, se si ammettesse che una generazione potesse creare diritti i quali fossero irrevocabili per le generazioni susseguenti, si verrebbe a sancire l'autorità suprema e sovrana dei morti sopra tutti i vivi. Tutte le future generazioni sarebbero poste nella impossibilità di compiere al debito che hanno dalla natura di giungere e di pervenire al proprio scopo.

Per tal modo si fa palese quanto sarebbe assurdo lo ammettere che la società civile in qualsivoglia tempo o circostanza possa creare un diritto irrevocabile. Dico adunque che, siccome tutte le creazioni della società debbono di loro natura necessariamente essere revocabili, così revocabile deve essere anche la creazione delle manimorte.

Pertanto irrevocabile è la proprietà privata, revocabile la proprietà delle manimorte; la prima è creazione della natura e la seconda è creazione dell'uomo. E dopo di ciò è a noi che si scaglia l'accusa di comunismo e di socialismo! Ci permettano gli onorevoli oratori che ci hanno fatto quest'accusa d'interrogarli: siamo noi, signori, i comunisti, i socialisti, noi che distinguiamo l'opera della natura dall'opera dell'uomo, o non piuttosto voi, che ponete l'opera della natura al livello dell'opera dell'uomo? Siamo noi socialisti e comunisti, noi che proclamiamo il diritto di proprietà privata e delle società libere di cittadini, irrevocabile e sacro, come le facoltà dell'uomo, perchè derivano dalla natura, o non voi, che abbassate il diritto della proprietà individuale al puro diritto di proprietà delle manimorte, che è creazione della civile so-

cietà? Siamo noi comunisti e socialisti, noi che tendiamo a diminuire le manimorte ed i conventi, o non voi, che vorreste perpetuare questo vivente comunismo, questo strumento dello spegnimento dell'umana libertà?

Signori, lasciamo da parte codeste accuse, esse sono troppo gravi, nè reggono a martello di logica perchè si possano adoperare in discussioni parlamentari.

Dalle cose ora dette segue che, diversa essendo l'intrinseca essenza di codeste due proprietà, diversi ne debbano essere, come ne sono di fatto, gli effetti pei quali si estrinseca la loro potenza.

Nell'associazione esiste il diritto individuale, nella manomorta il diritto individuale cessa, la manomorta sola, l'ente morale, l'ente fittizio possiede. Nell'associazione vi ha trasmissione di diritti individuali; nella manomorta questa trasmissione non vi è mai; cangiano gli individui, l'ente morale è sempre lo stesso; esso solo possiede.

Nell'associazione vi sono continui passaggi di proprietà, i beni sono assai commerciabili; nella manomorta quasi non mai. Nelle associazioni l'individuo è proprietario; nella manomorta l'individuo nulla possiede; che anzi, nel caso di cui ragioniamo, non solo l'individuo nulla possiede, ma non può possedere, imperciocchè la massima parte degli individui che appartengono agli ordini religiosi fanno il voto di non possedere alcun bene temporale. Le associazioni sono una delle molte forme colle quali si esplica la libertà individuale; le manimorte sono uno dei mezzi coi quali la libertà individuale si spegne. Le associazioni hanno tutti gli effetti dei fatti naturali; le manimorte hanno tutti gli effetti della creazione umana. Le associazioni esistono per diritto naturale, hanno diritti naturali, e conseguentemente irrevocabili; le manimorte esistono in forza del potere civile, i loro diritti sono di creazione civile e perciò questi diritti stessi sono sempre intrinsecamente revocabili.

Abbiamo stabilita la distinzione fondamentale tra la proprietà privata delle associazioni e la proprietà della manomorta; stabilendo i fondamenti giuridici di queste diverse specie di proprietà, abbiamo provato quanto male si appongano coloro i quali dal fatto della revocazione della proprietà di una manomorta, argomentano a timori che si debbono avere per l'avvenire, per la conservazione di proprietà consacrata dalla natura.

Ma, dopochè la manomorta sia distrutta, a chi passerà la proprietà che apparteneva alla medesima? Ai frati, ai membri della corporazione religiosa? Ma, signori, tutti sanno che questi individui non hanno nessun diritto di comproprietà su questi beni; l'unico loro diritto è quello degli alimenti nel convento, e finchè stanno in quel certo dato convento, dal quale possono, per la sola volontà del loro superiore ecclesiastico, o dell'ordine, essere traslocati. Diffatti, supponete che il Governo stabilisse che certi dati conventi si debbano mantenere bensì, ma che non si debbano più ammettere in essi novizi di alcuna sorta, cosicchè l'associazione, la comunità si debba a poco a poco estinguere, io domando se di mano in mano che questi individui morranno, qualcuno di essi avrà diritto ad una parte della comune proprietà. Ma è troppo certo e noto che niuno di essi ha un tale diritto; epperò non v'ha ragione per cui, allorchando si estingue il corpo, questi individui debbano e possano esercitare un diritto che in nessuna circostanza della loro attuale condizione, nè in ragione nè in fatto potrebbero mai esercitare. Dico pertanto che i membri delle corporazioni religiose non potrebbero, per diritto alcuno, nè naturale nè civile, essere chiamati a succeder alla manomorta che è soppressa.



Vi succederà la Chiesa? Certo che se dovessimo ammettere certe teorie che abbiamo udite proclamate in questa Camera, si potrebbe credere che la Chiesa debba essere, non dirò l'erede, ma che dovrebbe continuare ad essere proprietaria di questi beni, poichè già lo sarebbe secondo questa teoria. Ma esse non hanno altra base che una nuda allegazione compiutamente erronea; esse non sono ammesse, crediamo, in niuna legislazione civile, e tanto meno poi sono ammissibili nel nostro Stato.

E qui è pur necessario ricorrere alle disposizioni della legge civile, perchè i corpi morali e la Chiesa stessa, non essendo una creazione della natura, cioè un fatto naturale, come esistenze civili non possono avere diritti naturali, e non potendo avere diritti naturali, non possono avere neppure diritti civili, se la legge civile non li abbia loro attribuiti.

Nè si dica che la Chiesa è una emanazione diretta di Dio, e che conseguentemente, onde essere perfetta, debba avere i diritti che hanno gli individui, e conseguentemente anche la proprietà ed il diritto di acquistarsi per cagione della propria natura.

Ho provato, nella discussione relativa alla competenza, che la Chiesa ha soltanto tutti i diritti che sono indispensabili al conseguimento del di lei scopo spirituale, epperò anche i mezzi che sono tutti spirituali.

Per tal modo essa è perfetta, secondo la propria natura ed il proprio fine.

Non potrebbe mai dunque argomentarsi dal potere costitutivo della Chiesa, per inferirne che essa abbia i diritti civili, diritti che non possono emanare che o dalla natura o dalla società civile.

La Chiesa dunque non può in verun modo pretendere di succedere nei beni che appartenevano alle manimorte sopresse, e debbo soggiungere che non posso assolutamente ammettere ciò che allegava l'onorevole deputato Ghiglini, cioè che i beni ecclesiastici siano o del papa o delle diocesi o della parrocchia, e tanto meno che questa teoria sia mai stata insegnata nelle nostre Università. La nostra teoria di diritto in questa materia è scritta nell'articolo 435 del Codice civile, il quale stabilisce quanto segue:

« Sotto il nome di beni della Chiesa si intendono quelli che appartengono ai singoli benefici o altri stabilimenti ecclesiastici. »

Ecco i soli beni della Chiesa riconosciuti dalle nostre leggi; questa è la nostra dottrina giuridica, questa è e fu sempre la nostra dottrina universitaria, e la Camera ha già udito dai documenti che negli scorsi giorni furono citati che questa dottrina appunto fu sempre da noi professata.

Essa contiene un grande ed eminente principio di diritto pubblico.

Essa impedisce che un estero potentato possa mai esercitare giurisdizione qualunque sopra un territorio che non gli appartiene.

Essa impedisce che quel potentato possa neppure esercitare la sua potenza sopra una intera classe di proprietà; per essa è soltanto riconosciuto come proprietario, e per finzione civile, uno stabilimento che esiste nel nostro territorio, e che esiste per fatto stesso di quella legge che consacra e mantiene la sua proprietà.

Tale è il principio del diritto pubblico che è sancito nell'articolo di legge ora citato, articolo che contrappongo a tutte le teorie che furono opposte al presente progetto di legge.

Se pertanto la Chiesa non può neppure essa succedere in codesti beni, dovranno essi ritornare ai donatori? Ma in primo luogo non tutti i beni provengono da donazioni; in secondo

luogo i beni che vennero dallo Stato dovrebbero ritornare allo Stato. Però voglio rispondere più direttamente. Il donante, allorché ha fatto la donazione, ha fatto un atto il quale contiene una compiuta abdicazione del dominio per parte sua a favore del donatario. Non vi ha, salvo quei casi che sono espressamente contemplati nella legge, non vi ha caso nel quale il donatore possa mai vantare ragioni per ripigliare quella proprietà che egli ha donato; nella donazione si abdica la proprietà nel modo stesso che si abdica alla proprietà in una vendita od in una permuta; conseguentemente sarebbe strano e contraria ad ogni principio elementare di diritto il dargli facoltà di ripigliare questi beni.

Per altra parte è ovvio il considerare che colui il quale dona ad un corpo morale, e deve anticipatamente sapere, di qual natura sia il donatario; e così questi donatori dovevano sapere che donavano a una persona la quale ha una esistenza precaria e dipendente dalla legge civile. Cessando essa di esistere e non avendo eredi, il donatore deve sapere che i beni, siccome vacanti, passano per legge alla nazione, poichè manca una persona qualunque la quale possa vantare un diritto o naturale o civile di possederli. E così appunto avviene nel presente caso nel quale i beni passano, anche per disposizione di legge, al solo erede possibile, alla nazione.

Prima di chiedere il mio discorso debbo rispondere ad un'osservazione fatta, se non erro, dall'onorevole deputato Della Motta. Egli diceva che nei Governi costituzionali la persona del cittadino è e deve riputarsi assolutamente separata dalla persona del credente; e che conseguentemente potendo essere nel paese diverse comunità religiose non si può, senza violare i principii di giustizia e di libertà, stabilire il principio che lo Stato possa togliere i beni ad una comunione religiosa, cioè ad una sola parte della popolazione, per applicarli all'erario nazionale, i cui valori sono goduti non dagli individui soltanto appartenenti a quella comunità religiosa a cui quei beni sarebbero stati tolti, ma anche da individui appartenenti ad altre comunità. Adduceva in proposito alcuni esempi tratti da alcuni trattati e da costituzioni germaniche, colle quali si stabiliva che i beni appartenenti ai vari culti non potessero mai applicarsi al demanio.

Anzitutto debbo notare che questa teoria, a parte ogni considerazione sulla intrinseca sua consistenza, non troverebbe applicazione possibile nel nostro Stato. È troppo noto in quali relazioni trovissi il Piemonte, rispetto al numero, la popolazione cattolica con quella che non professa questo culto.

Consequentemente dico che, data anche la verità della teoria, essa non sarebbe applicabile in fatto al nostro Stato.

Ma v'ha di più: questa teoria, perchè si possa applicare, esige una cosa che noi ancora non possediamo. La teoria enunciata suppone che esista già realmente la vera e compiuta separazione della Chiesa dallo Stato, perchè essa pone per base che nel Governo costituzionale la persona del cittadino sia assolutamente diversa dalla persona del credente. Ma, io domando, questo principio di diritto pubblico è desso attuato presso di noi? Può esso attuarsi a petto dell'articolo primo dello Statuto e di altre disposizioni che riguardano questa materia? Dico dunque che vi ha una seconda ragione per la quale l'argomento addotto dall'onorevole preopinante non può al nostro caso essere applicato.

Ma io desidero di affrontare un po' più direttamente questa teoria e di risolvere la difficoltà che ci viene fatta per qualsivoglia ipotesi. Nell'atto col quale un Governo apprende i beni di una comunione religiosa, e li applica al demanio nazionale, vi sono due atti distintissimi.

L'uno è quello del togliere la proprietà a colui che la go-

deva, l'altro è quello con cui, dopo di aver tolta questa proprietà, si dispone della medesima a favore del demanio ed a favore di altre persone o corpi. Io dico che il primo atto, quello di togliere i beni ad una corporazione religiosa e di sopprimere anche la personalità civile delle corporazioni religiose si esercita in modo identico, in forza degli stessi diritti in qualsivoglia società civile, qualunque sia il numero delle credenze e professioni religiose che esistano nello Stato.

Il diritto di sopprimere le manimorte, di togliere ad esse la facoltà di possedere civilmente è un diritto cui la società non può rinunciare, e di cui essa non può essere spogliata. Si potrà ammettere che la società, dopo aver tolti questi beni, non possa destinarli a beneficio di persone che non appartengono a comunità religiose, dalle quali questi beni erano stati goduti, ma non si potrà mai negare alla potestà civile la facoltà di sopprimere un corpo morale anche religioso nella parte in cui avesse una civile esistenza e di togliergli la facoltà di possedere.

Da ciò si scorge che la teoria che ci è stata opposta, ove sia ben limitata e consigliata da un principio di giustizia, non può essere applicata all'atto col quale si tolgono i beni e che può soltanto applicarsi all'atto successivo col quale si dia ai beni stessi una ulteriore destinazione, ed a questo solo secondo caso riguardano gli esempi recati dall'onorevole preopinante.

Nel mentre, o signori, io sto per conchiudere il disadorno mio ragionamento, debbo richiamare brevissimamente i principali punti del mio discorso.

Ho dimostrato la competenza del potere civile; l'ho derivata da fonti naturali, dal potere stesso costitutivo delle due società, e l'ho stabilita e limitata nello scopo, negli oggetti, nei mezzi e colla scorta di queste dimostrazioni ho provato, secondo che io credo, che gli oggetti dei quali dispone il presente progetto di legge cadono nella cerchia della competenza del potere civile, e che conseguentemente sono affatto insussistenti tutte le accuse che si fanno a questo progetto rispetto alla competenza.

Ho dimostrato che contro le ragioni di codesta competenza stabilita a favore della società civile non valgono nè gli argomenti dedotti dallo Statuto, nè quelli derivati dalla possibilità di concordati impossibili. Nella questione poi di giustizia, dopo di avere provata la necessità della presente legge, ho distinto le tre proprietà: la proprietà degli individui, quella delle associazioni e quella delle manimorte, ed ho dimostrato quanto grave errore sia il confondere la proprietà individuale od associata colla proprietà civile. E da questa dimostrazione venni a conchiudere che la proprietà delle manimorte, essendo creazione civile, poteva dalla legge civile essere distrutta, e che con questa distruzione la legge non faceva perciò atto il quale potesse essere accusato di violare i sacri principii stabiliti dalla legge naturale rispetto alle proprietà.

Io dovrei ora dirvi alcunchè dell'altro oggetto a cui provvede il progetto di legge, cioè della tassa sulle rendite di alcuni stabilimenti. Ma oltrechè mi sento venir meno le forze per proseguire oltre nel discorso, i principii che regolano questa parte della legge essendo affatto identici a quelli che ho finora dimostrato e che provano la facoltà di sopprimere i corpi e di appropriarsi le sostanze dei medesimi, io prescindereò da ulteriori dimostrazioni.

Ringrazio vivamente la Camera della bontà colla quale ha voluto ascoltare il mio lungo discorso, e gliene professo molta gratitudine.

Signori, noi facciamo ora un brano di storia, la quale è

già da lungo tempo incominciata, la storia del ritorno delle società civili nel pieno dominio di loro stesse, la storia della emancipazione delle società civili, l'avviamento alla compiuta separazione ed alla indipendenza dei due poteri.

Perciò tutte le nazioni che ci hanno precorsi in questo aringo attendono con interesse alla nostra discussione, non potendo esse disconoscere che in questo piccolo paese ora si agita una causa che riguarda tutti i Governi civili di Europa. La potestà che qui esercitiamo ci pervenne da un Governo il quale più volte, in circostanze simili alla presente, diede prove di saggia e coraggiosa costanza nel difendere le sue imprescrittibili prerogative; ed io confido che la storia scriverà che una più compiuta vittoria era giustamente serbata al Governo costituzionale. (*Vivissimi segni di approvazione*)

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER FACOLTÀ ALLA DIVISIONE AMMINISTRATIVA DI TORINO DI ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.**

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Martelli per presentare una relazione.

**MARTELLI, relatore.** Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge, tendente a concedere la facoltà alla divisione amministrativa di Torino di eccedere il limite ordinario delle sue imposte. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1891.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARRE LA DIVISIONE DI VERCELLI E CONTRARRE UN MUTUO E ALLE PROVINCE DI VERCELLI, CASALE E IVREA DI ECCEDERE IL LIMITE DELLE IMPOSTE.**

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per concedere alla divisione amministrativa di Vercelli la facoltà di contrarre un prestito, ed alle provincie di Vercelli e di Casale di eccedere il limite dell'imposta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1892.)

**PRESIDENTE.** Questo progetto di legge sarà stampato e distribuito.

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE SUI CONVENTI.**

**PALLAVICINI F.** Domando la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Vi sono parecchi deputati i quali hanno domandato la parola per un fatto personale.

Il primo di questi è il deputato De Viry, il quale l'ha chiesta allorchè parlava il ministro di grazia e giustizia. Lo invito però a limitarsi al fatto personale, ed a non protrarre la discussione generale, la quale è già bastevolmente matura.

**DE VIRY.** Après les longues discussions qui viennent d'avoir lieu dans cette enceinte, je n'ai nullement l'intention de rentrer dans la question. Au reste, cette question a été

développée sous toutes ses faces ; on a fait valoir pour et contre tous les arguments qu'il a été possible de mettre en avant, de sorte qu'on peut bien dire littéralement que la discussion est complètement épuisée, et quoique même il y ait plus d'un argument à faire valoir pour réfuter les raisonnements sur lesquels s'appuyent les défenseurs de la loi, je crois qu'à l'heure qu'il est, ce serait peine perdue que d'essayer de vouloir le faire.

Je crois, d'autre part, que rentrer dans une discussion de cette nature au point où elle est arrivée, ce serait imiter, en quelque sorte, le philosophes ou les théologiens, qui discutent des années entières sans pouvoir s'entendre et surtout sans espoir de convaincre l'adversaire.

Je crois, messieurs, qu'à l'heure qu'il est, chacun de nous a sa conviction faite, chacun sait comment il veut voter. Toutes les autres questions qui se présenteront encore ne pourront plus avoir lieu que sur les articles et sur le plus ou moins d'étendue et sur la portée que l'on voudra donner à la loi.

Ainsi ce n'est pas pour rentrer dans la question que j'ai demandé la parole. J'ai traité moi-même cette question assez longuement, et je crois inutile d'y revenir. (*Rumori*)

*Voci.* Au fait personnel ! (*Interruzione*)

**PRESIDENTE.** Prosegua e si attinga al fatto personale.

**DE VIRY.** Attendez, messieurs, donnez moi le temps de m'expliquer. Je ne veux pas laisser clore cette discussion générale sans prouver à monsieur le ministre de la justice que c'est à tort qu'il m'a fait le reproche d'avoir été inexact dans mes citations, sans relever aussi certaines expressions dont il s'est servi dans son discours qui m'a été adressé d'une manière toute spéciale.

Le discours de monsieur le ministre était divisé en deux parties : d'abord il a cherché à prouver le pouvoir qu'avait l'Etat de supprimer les corporations religieuses, et il a dit que, relativement à cette partie de la discussion, j'avais invoqué un précédent du Gouvernement français, c'est-à-dire que, j'avais cité la discussion qui eut lieu à la Chambre des députés en 1845 tout en engageant notre Gouvernement à faire ce qu'a fait à cette époque le Gouvernement français, et puisque nous voulions l'imiter dans ce qu'il avait fait de mal, je le sollicitais à l'imiter aussi dans ce qu'il avait fait de bien et de conforme aux vrais intérêts du pays.

Monsieur le ministre a dit encore que j'avais voulu citer textuellement l'ordre du jour avec ces mots, que, s'agissant d'une question qui intéressait la religion, le Gouvernement devait traiter avec la Cour de Rome.

Je prie la Chambre de croire (et moi-même j'ai relu mon discours pour m'en assurer) que je n'ai jamais entendu citer les paroles textuelles, mais j'ai dit seulement que le sens de cet ordre du jour était tel. Et pour démontrer cela, je n'ai qu'à lire quelques passages des discours qui furent prononcés en France à cette époque, et surtout quelques phrases de celui de monsieur Odilon-Barrot, qui s'opposait d'une manière formelle à ce que le Gouvernement traitât sur cette question avec la Cour pontificale. Monsieur Odilon-Barrot, après les explications données par le ministre de la justice (alors monsieur Martin du Nord), ajoutait ces paroles :

« Vous êtes en présence de ces dispositions de loi qui ont conservé toute leur puissance. Aujourd'hui, il vous est impossible de ne pas donner un concours éclatant à l'interprétation et à l'exécution de ces lois. Je n'ai aucun doute sur la question légale, et je suis profondément humilié de la question de prudence, » qui était, comme l'avait proposé le ministre, de s'entendre avec Rome.

Malgré ces paroles de monsieur Odilon-Barrot ; malgré celles de monsieur Lamartine, qui a dit : « Vous avez des lois, appliquez-les, vous ne devez entrer en négociations avec aucune puissance étrangère lorsqu'il s'agit de l'exécution de vos propres lois ; » malgré tout cela, monsieur le ministre de la justice ajouta : « qu'il était de l'intérêt du Gouvernement de chercher à montrer à l'autorité spirituelle l'utilité d'un accord qui pût prévenir toute irritation. » Et en suite de ces paroles, monsieur Thiers proposa l'ordre du jour dans les termes cités l'autre jour par monsieur le ministre de grâce et justice.

Maintenant, si dans un pays où il existait des ordonnances claires et formelles qui défendaient à l'ordre religieux, contre lequel les interpellations étaient dirigées, de s'établir dans le pays, on avait cru plus prudent de ne pas appliquer de suite et sans autre les lois, je demande si je n'avais pas raison de dire que le vrai sens de l'ordre du jour, quoique conçu dans les termes cités, ne pouvait signifier autre chose, sinon que bien qu'il y eût des lois, il convenait mieux que le Gouvernement traitât avec Rome avant de prendre une détermination.

Or, on a traité ; mais qu'est-il arrivé ? C'est que les jésuites sont restés en France et qu'ils y sont encore. En un mot, on n'a point appliqué les lois.

Vous voyez donc que, malgré toutes les négociations que le Gouvernement avait cru devoir entamer avec Rome, les choses restèrent comme elles étaient auparavant, et que tout cet éclat fut sans résultat quelconque. (*Bisbiglio*)

Je tenais à rectifier cette partie de mon discours, parce que je ne veux pas, comme certains journaux l'ont répété, qu'on puisse croire que j'aie cité inexactement et d'une manière peu conforme à la vérité, l'ordre du jour proposé par l'honorable monsieur Thiers. Je le répète, j'ai cité le sens et non les mots de cet ordre du jour, et mon discours éclairera tous ceux qui peuvent conserver le moindre doute à cet égard.

Je dis donc que notre Gouvernement ne saurait mieux faire que de suivre sur ce point l'exemple de la France, et puisque pour nous il s'agit de faire la loi, faisons-la de manière à ce qu'elle ne contienne aucun élément de perturbation et de discorde.

L'autre question qu'a traitée monsieur le ministre était relative à la propriété des biens. Il a dit qu'il était étonné et que c'était même fort mal à propos que j'avais invoqué les articles de notre Code civil.

Or, sur ce point, je n'ai qu'une réponse à faire, c'est que tous les adversaires de cette loi ont invoqué ces articles et surtout l'article 433, et, parmi ces adversaires, il est plus d'un jurisconsulte distingué. Comment, dès lors, s'opposer que tous se soient complètement fourvoyés dans leur argumentation ? Qu'on me permette d'en douter.

Ensuite rappelez-vous qu'un grand nombre d'avocats, et des plus renommés du barreau de Gênes, ont fait valoir les motifs tirés de ces dispositions de loi comme un des principaux arguments qu'on pouvait opposer à ce projet, et je vous le demande de nouveau : était-ce si mal à propos, que moi aussi j'invoquasse à mon secours un si puissant auxiliaire ?

Quelle que soit au reste la force de ces dispositions législatives, au point de vue de l'opinion soutenue par le Ministre, je dis qu'il n'y avait pas de quoi étonner si fort monsieur le ministre si j'y avais recours, et quant à moi, malgré toute l'éloquence dont ont fait preuve les défenseurs du projet, je persiste à croire que ces articles s'opposent à l'admission des prétentions du Ministère.

Je connais les motifs donnés par la Commission chargée de

faire le Code, je les ai même ici sous les yeux, et j'y vois que, comme je l'ai soutenu, l'on reconnaît dans chaque établissement ecclésiastique une individualité séparée et un droit incontestable à posséder; des lors je me demande, comment pouvez-vous par votre loi méconnaître un tel droit et en anéantir tous les effets?

C'est le principe de justice que je crois fortement atteint par ce projet, et à cet égard, qu'on me permette de conserver mes convictions, car on ne m'a pas encore persuadé qu'elles fussent mauvaises.

Je vois que monsieur le ministre a fait demander le compte rendu de nos débats, je pense que c'est pour ce qui a trait à la première question relativement à l'ordre du jour; or je crois devoir faire observer que l'erreur vient peut-être de ce qu'on a mis entre des guillemets une partie de la phrase, ce qui fait supposer une citation littérale, tandis que ces mots n'indiquent que le sens de l'ordre du jour. (*Movimenti diversi*)

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Voici les paroles: l'ordre du jour était conçu dans ce sens...

**DE VIRY**. C'est précisément cela, mais on a mis, je ne sais trop pourquoi entre guillemets, les mots qui suivent. Du reste j'avais l'ordre de jour sous les yeux, et quant à sa signification, selon moi, elle ne saurait être douteuse, et les citations que je viens de faire l'expliquent clairement. (*Mormorio*)

Il est encore un point sur lequel je veux dire quelques mots.

En commençant son discours, monsieur le ministre nous donnait l'assurance de vouloir user d'une grande modération en répondant à ceux qui l'avaient attaqué si vivement, mais dès les premières phrases il oubliait cette loi qu'il voulait se dicter, et il parlait d'hommes de partis qui profitent de tout changement pour exciter des embarras au Gouvernement, lui créer des obstacles et chercher d'abattre ainsi nos institutions.

Ces mots m'ont non-seulement étonné, mais même profondément blessé, et c'est pour cela que je n'ai pas voulu laisser la Chambre sous l'impression qu'elles ont dû produire sur tous ses membres, car on pourrait y voir une allusion ou à moi personnellement, ou au parti auquel j'appartiens.

Voci. No! Non è il caso!

**DE VIRY**. Voilà les paroles « Uomini di partito che traggono pretesto da qualsiasi mutazione per suscitare imbarazzi... » (*Rumori*)

**PRESIDENTE**. Io non posso credere che quelle parole fossero dirette all'onorevole preopinante.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. La prego di voler leggere tutte le parole che si riferiscono a questo incidente, e vedrà che non erano menomamente dirette a lei o ad un partito parlamentare.

**DE VIRY**. Vous disiez que derrière les hommes qui font de l'opposition se trouve un parti hostile à nos institutions. (*Interruzioni*)

**PRESIDENTE**. Ben vede che queste parole non si riferiscono né a lei né al suo partito dentro la Camera; parmi dunque fuor di proposito il ricercare in questo una personalità.

**DE VIRY**. C'est précisément pour avoir cette explication que j'ai demandé la parole, parce que répéter à chaque instant de semblables récriminations, ce n'est ni digne de la Chambre, ni convenable pour ceux qui les prononcent et il est temps une fois pour toutes de finir avec ces imputations

qui me paraissent trop vagues pour pouvoir atteindre qui que ce soit, mais en tout cas, aucun des membres qui siègent sur ces bancs.

**PRESIDENTE**. La parola spetta al deputato Pallavicini Francesco per un fatto personale.

**PALLAVICINI**. Ieri l'onorevole presidente del Consiglio mi ha fatto tre appunti: primo, di essermi troppo spesso diretto ai signori ministri parlando; secondo, di averne parlato a nome di una frazione della Camera; in terzo luogo, di essermi dimostrato poco coerente nelle mie opinioni.

Quanto al primo appunto mi permetto di fargli osservare che non è che verso la fine del mio dire che mi sono diretto ai ministri e, ciò facendo, non seguì che l'esempio praticato da molti altri oratori della Camera.

Quanto al secondo, debbo notare che io ho parlato a nome anche dei miei amici politici. Quantunque io mi sia una miserabile recluta, essi avevano il diritto di incaricarmi di parlare a nome loro, ed io dovevo rispondere della mia parola a loro, e non ai signori ministri.

Quando un deputato viene esercendo in quest'Aula il suo mandato ha diritto di dire che non risponde a nessuno, che non deve ricevere lezioni da nessuno, fosse anche da un ministro.

Quanto poi al terzo appunto, gli dirò che non sono uso a mutare di opinioni, le quali non furono mai da parte mia esagerate, e prova ne sia che, avendo preso parte e colla voce e cogli scritti e col mio voto ad un decreto del potere esecutivo, il quale imponeva un mutuo alla Banca di Genova di 20,000,000, sono stato da un partito avanzato in quella città pubblicamente proclamato traditore della patria assieme ad altri cittadini che avevano con me cooperato allo stesso scopo.

Ho appartenuto, è vero, al circolo nazionale di Genova, ma credo che anche il signor ministro degli affari esteri abbia appartenuto ad un circolo di Torino.

Del resto io prego l'onorevole presidente del Consiglio di essere certo che io sono suo avversario politico più generoso e cavalleresco di quanto egli, per avventura, non creda, ed in prova gli basti sapere che nello stesso mentre che egli stava tagliandomi i panni addosso, io, come possono attestare i miei vicini, stava scrivendo il suo elogio che avrò l'onore di leggere sabato prossimo in Genova in una pubblica assemblea di finanza. (*Risa generali, e voci: Bravo!*)

**PRESIDENTE**. Il terzo oratore che ha chiesto la parola per un fatto personale è il deputato Solaro Della Margherita.

**SOLARO DELLA MARGHERITA**. *Vincit officium linguæ, sceleris magnitudo. (Ilarità)* Queste parole ho detto contro un progetto che ancora non è sancito in legge. Ne aveva il diritto e non le ritratto.

La giustizia non dipende dalla volontà degli uomini o dalle loro idee, ma da una legge invariabile ed eterna. Cattolico, ed in un Parlamento cattolico, rispetto nella loro ampiezza i diritti del potere civile; ma, quando si tratta degli interessi della religione e dei diritti della Chiesa, non conosco in terra altra autorità che quella del sommo pontefice interprete della legge di Dio. Il pontefice ha parlato, ed in presenza di questa allocuzione (*Tenendo in mano il monitorio pontificio*) la questione è finita. (*Rumori*)

Poiché ho la parola...

**PRESIDENTE**. Per un fatto personale...

**SOLARO DELLA MARGHERITA**... per un fatto personale, prego il signor conte di Cavour ad avvertire che io non ho scagliato fulmini né contro il Ministero, né contro altri. Mi guardi Iddio da ogni sinistro pensiero. Colle mie parole ho

soltanto inteso di ricordare che vi è un vendicatore dei torti fatti alla Chiesa. (*Rumori prolungati*)

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Della Motta per un fatto personale.

**DELLA MOTTA.** Io non aveva domandato la parola quando mi appuntava di alcune cose l'onorevole G. B. Michelini perchè pensava che sarebbe venuta altra occasione in cui avrei potuto rettificare l'esposizione che egli veniva facendo delle idee da me emesse nel mio discorso, e tanto meno chiesi allora la parola, poichè il mio discorso non era ancora stato distribuito; ma essendomi simili appunti stati rinnovati dall'onorevole relatore il deputato Cadorna Carlo, credo di non dover pretermettere questa occasione per porre in chiaro quanto ho detto e quanto ho inteso di dire.

L'onorevole Cadorna, in questo sostanzialmente d'accordo coll'onorevole Michelini G. B., disse che « mentre il deputato Genina ammetteva la competenza laica nelle materie ecclesiastiche, semprechè si verificassero alcune circostanze, questa competenza veniva assolutamente negata dall'onorevole Della Motta, il quale pone il principio del potere ecclesiastico come assolutamente assorbente il potere civile, e in modo che niuna competenza possa avere il potere laico in queste materie, e nel caso di conflitto la decisione debba essere al potere ecclesiastico riservata. »

Io non feci veruna questione di teorie, nè di dipendenza, nè di indipendenza di poteri, e nemmeno entrai nella questione delle relazioni tra i poteri in punto di sovranità. Rivolsi il mio discorso in particolar modo a due o tre punti: primo a dire che la religione cattolica, apostolica e romana, non essendo un mero deismo, ma, dovendo di sua natura estrinsecarsi, ha bisogno come tutti gli oratori hanno consentito, di atti esterni, e da questo ho concluso che non è in essa veruna incapacità di acquistare e possedere.

Ho detto questo perchè dalle parole di alcuni oratori, e fors'anche da qualche frase della relazione, poteva dedursi la conseguenza che si negasse assolutamente alla società religiosa il diritto di acquistare. Ho parlato di questi beni come di acquisti, particolarmente trattandosi di istituzioni non assolutamente necessarie, e non ho per nulla negato l'ingerenza del potere civile nella formazione di queste istituzioni, quando vi è accordo fra la Chiesa e lo Stato.

Ecco quanto io ho detto:

« Noi ritenendo, come cattolici, che la Chiesa ha tra le sue note caratteristiche di essere visibile, di essere umana, certamente non possiamo a meno di riconoscere in essa un certo diritto radicale ad avere un'esistenza esterna, quale si spiega specialmente col formare istituzioni esterne, coll'usare di beni esterni; a quali istituzioni, a quali beni essa certe non ha ragione per sè, se non per mezzo di acquisti. Certo nessuno pretende che la Chiesa abbia verun diritto proprio eminente, come pareva indicare il signor guardasigilli, sui beni, ma quando essa ne acquistò ai soliti titoli di naturale e legale giustizia, quando ha formato legittimamente e legalmente istituzioni, essa ha acquistato un diritto positivo a conservarle. »

Io potrei citare altre frasi del mio discorso in cui ho specificato che considerava le proprietà ecclesiastiche di cui si tratta come proprietà private. Quindi non ho inteso mai di dire che parte del territorio venisse sottratta in qualsivoglia modo alla sovranità civile. Questa non fu la mia intenzione, nè così accennano le mie parole, chè veramente io non credo che dal mio discorso si possa argomentare questo.

Stimo che questo basti a rettificare le mie espressioni, o, per meglio dire, a restituire loro il proprio loro significato

quale risulta dalle parole testuali di cui mi valse nell'altra tornata.

Non aggiungerò altro perchè non voglio trattenere maggiormente la Camera.

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

**PRESIDENTE.** Per esaurire la lista degli oratori iscritti per la discussione generale bisognerebbe ancora dare la parola a due deputati che parlano in favore.

*Voci.* No! no! La chiusura!

**PRESIDENTE.** Se la Camera crede che la questione sia sufficientemente dibattuta...

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Allora domando se la chiusura sia appoggiata.

(È appoggiata.)

**VALERIO.** Per me non mi oppongo alla chiusura, ma dichiaro che avanti che si venga alla discussione degli articoli ho in animo di muovere una interpellanza al signor presidente del Consiglio dei ministri.

**PRESIDENTE.** Le accorderò dunque la parola allorchè sia dichiarata chiusa la discussione generale. Metto ai voti la chiusura.

(È approvata.)

Se il deputato Valerio trovasi in grado di dirigere fin d'ora la sua interpellanza gli accordo la facoltà di parlare.

**VALERIO.** Io sono disposto a farla al momento.

Io non sono innamorato di questo progetto di legge. (*ilarità*) Però, ho consentito a votarlo, dappoichè è stato pubblicato il monitorio. Perocchè penso che, quando un deputato è posto nel cimento di dover piegare la fronte davanti ad un principe straniero, egli deve far tacere tutte le sue opinioni particolari, e deve dare il voto laddove correrebbe rischio la dignità del paese. Io però nutro speranza che in seguito a questo monitorio il presente progetto sarà migliorato; e quelle poche parole che dirò nel corso della discussione tenderanno appunto a niente altro che a portarvi qualche miglioramento pratico, senza chiedere di mutarne interamente i principii, perchè desidero che non si dia nessun pretesto perchè esso naufraghi e la dignità del paese abbia a risentirsene. Ma, affinchè la dignità del paese non sia menomamente lesa, stimo dover rivolgere una domanda al signor presidente del Consiglio dei ministri. Gli domando dunque se il Gabinetto intero intende di questo progetto fare una questione ministeriale nell'ampio senso della parola, nel senso cioè se intende che il rigetto di questa legge, sia davanti all'una che all'altra Camera, debba essere questione strettamente ministeriale.

Le questioni ministeriali si possono risolvere in tre modi: o col ritiro del Gabinetto o con lo scioglimento della Camera dei deputati e con un appello al paese, ovvero infine mutando, coi mezzi perfettamente costituzionali voluti dalla legge, necessari, la maggioranza in un'altra parte del Parlamento. Se la domanda che io faccio non avesse una esplicita e compiuta risposta, io dubito fortemente se molti di coloro che, innanzitutto, come io penso, antepongono la dignità del paese, vorrebbero vedere sottoposta una seconda volta la Camera elettiva, in una legge che interessa vivamente il paese, in una legge in cui si trova in presenza di una straniera podestà che vuole dominarla, vederla, dico, sottoposta a piegare la testa, come ha dovuto fare in occasione della legge sul matrimonio civile. (*Bene!*)

La Camera dei deputati ha subito questa che io non voglio chiamare umiliazione; ma io sono persuaso che essa non deve subirla una seconda volta.

Od il progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati deve avere il suo pieno ed intero corso, o il Ministero si spieghi apertamente. Io credo che nessuno in questa Camera, e tanto meno i signori ministri vogliano condursi in modo da far sì che la rappresentanza del paese non debba per due volte vedere dato inutilmente il suo voto ed il paese stesso inutilmente consultato nei comizi elettorali.

L'esplicita risposta che farà il signor presidente del Consiglio credo accrescerà di molto il numero dei voti favorevoli, quando si sappia che si tratta di una legge seria, e voluta seriamente da tutti. (*Bravo! Bene!*)

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Se l'onorevole deputato Valerio avesse tenuto dietro ai dibattimenti parlamentari che ebbero luogo in un altro recinto, forse non mi avrebbe mosso l'interpellanza fattami testè.

Nell'occasione della discussione sul bilancio di grazia e giustizia pel 1855 io dichiarava appunto in un'altra assemblea come il Gabinetto considerasse come questione ministeriale quella che sollevavasi in quell'occorrenza in modo incidentale. Nulla di quanto accadde dopo quell'epoca è stato di tal natura da far mutare l'opinione del Ministero. Onde è che esso dichiara che, se questa legge venisse respinta e radicalmente modificata nei suoi principii, produrrebbe probabilmente una crisi ministeriale...

**VALERIO**. Probabilmente?

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze... una crisi ministeriale. Quanto poi al modo di scioglierla, mi permetta il deputato Valerio di dirgli che non istà a me il rispondere. Quindi io credo sia bastevole quanto ho già detto a questo riguardo. Ciò premesso, debbo protestare contro una dottrina posta innanzi dall'onorevole deputato Valerio. Egli affermò che la Camera dei deputati aveva subito una umiliazione, perchè una proposta di legge da essa votata era stata respinta dall'altro ramo del Parlamento.

Io credo che ciò non sia; imperocchè, se lo Statuto volle che vi fossero due Camere indipendenti, è perchè una di esse potesse respingere, ove lo stimasse opportuno, quanto fosse dall'altra approvato. Nei paesi, i quali già da gran tempo sono retti con forme costituzionali, noi veggiamo tuttodì leggi ammesse da un ramo del Parlamento e rigettate dall'altro, e ciò avvenire per una serie d'anni. Senza parlare, per riferirmi ad esempio all'Inghilterra, della questione relativa all'ammissione degli israeliti nel Parlamento, la quale è secondaria, dirò solo che colà la legge relativa all'emancipazione cattolica fu per ben molti anni approvata dalla Camera dei comuni, e respinta da quella dei lords, senza che la prima si tenesse per ciò umiliata.

Conchiuderò soggiungendo che ciascuno dei due rami del Parlamento esercita il suo potere come meglio lo stima. Quando poi il Ministero creda di non avere più la fiducia di entrambe le Camere, e di non poter più governare a fronte di una opposizione invincibile nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento, vi succede naturalmente una crisi ministeriale, per la quale, come acconciamente osservava il deputato Valerio, vi sono tre rimedi.

Io porto fiducia che queste spiegazioni appagheranno l'onorevole interpellante.

**VALERIO**. Io ho letto le dichiarazioni che ha fatto il signor presidente del Consiglio nella Camera dei senatori. Soglio leggere con molta attenzione non solo i discorsi che ho uditi in questa Camera, ma pur quelli che si pronunciano nella Camera dei senatori, specialmente quando parla l'onorevole

presidente del Consiglio. Ma siccome erano intervenuti, dopo quella dichiarazione, altri fatti gravissimi, io mi credetti in dovere di muovere quest'interpellanza, affinché un'aperta dichiarazione venisse fatta.

L'onorevole signor presidente del Consiglio ha detto una parola che non mi soddisfa; ha detto che nel caso da me accennato, *probabilmente*, una crisi ministeriale avrà luogo. Io ho domandato se la questione ministeriale sarà francamente posta, se la crisi ministeriale avrà realmente luogo. Qualunque delle tre soluzioni, che sono in mano della Corona, si presenti, i cittadini che rispettano la legge, sapranno rispettarla.

Ora non mi rimane che a rispondere ad un appunto, che mi ha fatto l'onorevole presidente del Consiglio; esso ha detto: non v'ha umiliazione per una parte del Parlamento nel vedere respinto un progetto, che essa ha sancito, e questo è accaduto molte volte presso altri Governi parlamentari. Credo che difficilmente sia accaduto in altri paesi quanto avvenne presso di noi. La legge relativa al matrimonio, promessa per bocca del Re in reale seduta, domandata dalle mille voci del paese, dai Consigli comunali, dai Consigli provinciali, dai Consigli divisionali, dalle petizioni e dalla stampa, fu presentata a questo Parlamento come una legge fondamentale, fu presentata come tal legge, nella cui adozione il Governo poneva la massima importanza, e dichiarava di farne una questione ministeriale.

Quella legge veniva respinta dall'altra parte del Parlamento. I ministri scioglievano la Camera dei deputati, ed interrogavano il paese per mezzo delle elezioni. Ognuno aveva il diritto di credere che, in seguito alla risposta data dal paese col mandare di nuovo quella maggioranza, la quale aveva sancito la stessa legge del matrimonio, questa sarebbe stata ripresentata, ed avrebbe seguito di nuovo il suo corso. Questo non è stato fatto. Io non ne domando il perchè ai signori ministri; ma domando che ciò non succeda nuovamente a proposito della legge relativa ai conventi, e che la Camera dei deputati sappia che, votando questa legge, la quale sveglia molte passioni, desta molti rancori, inquieta molte coscienze, votando, dico, malgrado tutto ciò, questa legge, compie il suo dovere, fa cosa seria, fa cosa la quale deve percorrere intero il suo stadio; credo, dicendo questo, di rendere un servizio al paese, alla Camera dei deputati ed allo stesso Ministero.

**PRESIDENTE**. Domani continua la discussione...

**VALERIO**. Sta il *probabilmente*?

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. L'onorevole deputato Valerio mi chiede se il *probabilmente* sta. Sta, e lo ripeto. Io non sono giudice della condizione in cui si troverà il paese al momento in cui l'ipotesi da lui indicata potesse avverarsi. Quindi non posso assolutamente prevedere quali saranno i consigli che in allora i miei colleghi ed io crederemo dover dare alla Corona. Di questo però posso fin d'ora assicurare la Camera che questi sentimenti, questi consigli ci saranno ispirati dal sincero amore del paese e della propria nostra dignità. (*Bravo! Bene!*)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Seguito della discussione sul progetto di legge per la soppressione di alcune corporazioni religiose.